

CLIX.

TORNATA DEL 10 APRILE 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di relazioni (pag. 4994, 5032) e di un disegno di legge (pag. 4994) — Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare » (N. 378) — Sull'art. 54 parlano i senatori Sismondo (pagina 4994, 5000), Todaro (pag. 4996, 5000, 5001), Bava Beccaris (pag. 4997), Tarditi (pag. 4998, 5000) Gualterio (pag. 4998, 5001, 5002), Goiran (pag. 4999), Casana (pag. 5001), Tommasini (pag. 5002, 5003) Torrigiani Luigi (pag. 5002) e Scialoja, relatore (pag. 5002, 5003); e i ministri della guerra (pag. 4998) e dell'istruzione pubblica (pag. 5000, 5002) — L'art. 54 emendato è approvato; e si approvano gli articoli 55 e 56 (pag. 5003) — Dopo osservazioni dei senatori Sismondo (pag. 5004), Mazza (pag. 5004), Tarditi (pag. 5004), Scialoja, relatore (pag. 5004) e del ministro dell'istruzione (pag. 5005), l'art. 57 è sospeso (pag. 5005). — Si approvano gli articoli 58 e 59 (pag. 5005) — All'art. 60 propone un emendamento il senatore Dallolio (pag. 5005) e lo accettano il senatore Lucca, relatore (pag. 5005) e il ministro (pag. 5005) — Si approva l'art. 61; il 62 con un emendamento del senatore Dallolio (pag. 5006) e il 63 — L'art. 64 è sospeso (pag. 5007) — Sull'art. 65 parlano i senatori Dallolio (pag. 5007, 5008) e il ministro (pag. 5007, 5008) — Si approva l'art. 66 (pagina 5008) — Parlano all'art. 67 i senatori Dallolio (pag. 5009) e Scialoja, relatore (pagina 5009) e il ministro (pag. 5009); l'art. 68 si approva senza osservazioni — Sull'art. 69 fanno osservazioni i senatori Foà (pag. 5010, 5012, 5014), Del Giudice (pag. 5011, 5013), Cavasola (pag. 5011, 5013), Tommasini (pag. 5014), Scialoja, relatore (pag. 5011) e il ministro (pag. 5013) — L'art. 69, emendato, è approvato; e, senza discussione, l'art. 70 — Sull'art. 71 parlano i senatori Morandi (pag. 5014, 5017), Todaro (pag. 5015, 5020), Lucchini G. (pag. 5015, 5020), Tommasini (pag. 5018, 5021), Dallolio (pag. 5018), Cavasola (pag. 5020), Scialoja, relatore (pag. 5016, 5020), Mariotti G., relatore (pag. 5017) e il ministro (pag. 5019, 5021) — L'art. 71, emendato, è approvato (pag. 5021) — Senza discussione si approva il 72; e, dopo osservazioni del senatore Dallolio (pag. 5022), cui risponde il ministro (pag. 5022), l'art. 73 — Approvati gli articoli 74 e 75; parlano sull'art. 76 i senatori Dallolio (pagina 5023), Dini (pag. 5024), Scialoja, relatore (pag. 5024) e il ministro (pag. 5023) — Approvati gli articoli 77 e 78, parlano sull'articolo 79 il senatore Morandi e il ministro (pag. 5025); sull'art. 80 i senatori Frascara (pag. 5026), Mazzoni (pag. 5026) e il ministro (pag. 5026); e sull'articolo 81 i senatori Frascara (pag. 5027, 5028), Lucchini G. (pag. 5027), Morandi (pag. 5027, 5028) e Mazzoni dell'Ufficio centrale (pagina 5027), ai quali risponde il ministro (pag. 5027) — L'articolo 82 è approvato con emendamenti, dopo osservazioni dei senatori Camerano (pag. 5029), Morandi (pag. 5029), Mazzoni (pag. 5029) e del ministro (pag. 5030) — È approvato l'art. 82-bis, dopo osservazioni dei senatori Dallolio (pag. 5032), Mazzoni (pag. 5032) e del ministro (pag. 5031) — Il seguito è rinviato alla successiva tornata (pag. 5032) — Raccomandazione del senatore Torrigiani L., sull'ordine del giorno (pag. 5033).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 19,785.76 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-1910 concernenti spese facoltative;

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911;

Approvazione della maggiore assegnazione di lire 755.61 per provvedere al saldo di spese

residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910;

Proroga a tutto il mese di maggio 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Borgatta della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. A nome del collega, ministro della marina, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli Uffici.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare » (N. 378-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare ».

Nella seduta di ieri fu approvato l'art. 53. Passeremo ora alla discussione dell'art. 54 che rileggo:

TITOLO V.

Istruzione elementare obbligatoria per i militari in servizio e scuole per adulti analfabeti.

Art. 54.

I militari in servizio non prosciolti dalla istruzione elementare obbligatoria, a norma della legge, o per i quali sia constatato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

L'autorità militare stabilirà dove l'insegnamento debba tenersi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Sismondo.

SISMONDO. Nel prendere la parola sento l'obbligo di essere brevissimo: ed avrei anche

rinunziato a prenderla se non mi sembrasse importante che il Senato ascolti una osservazione che ho intenzione di fare. L'art. 54 istituisce la scuola elementare reggimentale; naturalmente io non posso parlare di quest' articolo senza inoltrarmi negli altri perchè sono raggruppati e formano il concetto di questa scuola elementare reggimentale che risulta non solo dall'articolo che l'istituisce, ma anche dai seguenti. Vuol dire che, se non mi sarà vietato, concluderò con una proposta relativa ad uno degli articoli seguenti.

I corsi della scuola reggimentale sono tenuti in due periodi di cinque mesi l'uno, corrispondenti ai due periodi invernali dei due anni di ferma.

Quando si consideri la brevità dei due periodi ed il fatto che non si possono esentare gli analfabeti da nessuna delle altre istruzioni che devono fare in comune cogli altri e che sono l'unico motivo per cui sono sotto le armi, si fa evidente che a questa scuola elementare militare il soldato analfabeta non potrà dedicare che le ore di sopravanzo alle altre occupazioni. Ciò limita naturalmente il programma e questo programma non potrà essere più esteso di quello che comprende la lettura, la scrittura e qualche nozione di aritmetica. Ammesso questo io ritengo che l'attitudine a questo insegnamento così limitato debba essere presunta in tutti i quadri dell'esercito, in tutti gl'incaricati della educazione del soldato.

Questa presunzione non si ammette dalla legge in esame, la quale all'art. 57 stabilisce quanto segue: (mi permetto di leggerlo perchè questo è il punto al quale io intenderei sottoporre la mia osservazione al Senato) « spetta esclusivamente all'autorità militare la designazione degl'insegnanti, che dovranno essere scelti a preferenza tra i militari in servizio attivo od in congedo, residenti nel territorio del presidio purchè muniti di legale abilitazione all'insegnamento ».

Notino bene, signori, si tratta di insegnare a leggere, scrivere e dare qualche nozione di aritmetica. L'autorità militare ha — apparentemente — la più larga libertà di scelta tra i componenti i quadri delle truppe purchè scelga soltanto coloro che hanno l'abilitazione legale all'insegnamento, vale a dire il diploma da maestro elementare. Questo limita grandissi-

mamente questa libertà di scelta. Perchè se, quando ho avuto l'onore di comandare un reggimento, mi avessero domandato: chi è tra i suoi ufficiali, e sottufficiali anziani che ella crede capace di insegnare a leggere e scrivere e dare qualche nozione di aritmetica ai soldati? Tutti, avrei risposto: perchè se avessi un ufficiale o un sottufficiale anziano non capace di dare quest'insegnamento, lo riterrei incapace di esercitare il resto della sua missione. Che ne abbia voglia questa è un'altra questione, che lo faccia volentieri può essere anche dubbio, ma che abbia la capacità che si presume in quasi tutti i padri di famiglia è evidente.

Faccio rilevare che io non parlo sotto l'influenza di un pregiudizio, del pregiudizio cioè di non voler i maestri fra le file dei soldati; perchè credo che vi sia la possibilità di trovare maestri eccellenti sotto tutti i punti di vista, dai quali si voglia riguardare il carattere che deve avere questo insegnante, ma mi sembrerebbe poco lusinghiero per la massa degli ufficiali dell'esercito affermare che, se non hanno l'abilitazione legale all'insegnamento elementare non possono insegnare a leggere e a scrivere ai propri soldati neanche quando la loro spiccata attitudine a ciò è riconosciuta dall'autorità militare.

E una prova che io non parlo sotto l'influenza di questo pregiudizio la do subito: l'articolo 56 dice: « alla fine di ciascun periodo autunnale avranno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare biennale.

« I militari saranno esaminati da una Commissione mista di ufficiali e maestri nominati di accordo fra l'autorità militare e l'autorità scolastica.

« Il certificato rilasciato dalla Commissione avrà valore di proscioglimento dall'istruzione obbligatoria a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato ».

Contro questo articolo io non ho nulla da osservare, perchè siccome il diploma di proscioglimento non è un diploma speciale per i militari, ma comprende tutti i cittadini, ed è di competenza del Ministero della pubblica istruzione, io non ho alcuna difficoltà ad ammettere che una Commissione mista di militari e d'insegnanti patentati conferisca questo

diploma di proscioglimento. Ma qui non si tratta di escludere i maestri diplomati dall'insegnamento dell'alfabeto ai soldati, si tratta di escludere i superiori, e gli educatori naturali dei soldati da questo compito.

È un vero caso che si trovino negli ufficiali e nei sottufficiali dei maestri patentati; questi potranno trovarsi fra i coscritti, fra i volontari di un anno ma non mi parrebbe ben fatto adibire un volontario di un anno all'insegnamento dell'alfabeto, anche perchè non avrebbe il prestigio che si richiede in chi questo insegnamento deve impartire.

Dunque il campo della missione che spetta all'educatore, a un maestro che ha l'abilitazione legale all'insegnamento elementare, è importante per il diploma, nel suo complesso, non già per l'insegnamento dell'alfabeto. E non vorrei guastare, citando a memoria, quella scultoria definizione che l'onor. ministro dell'istruzione pubblica ha dato della missione del maestro come educatore; è una definizione che, mi entusiasmo, ma dissi tra me: questa missione, nell'esercito, appartiene all'ufficiale e al sottufficiale, il quale coll'opera sua amorosa ed assidua e fecondata dalla convivenza e dallo spirito che aleggia nell'ambiente militare deve nel soldato sviluppare tutte le qualità del buon cittadino intensificate nello spirito d'ordine e nell'abnegazione.

L'ufficiale e il sottufficiale per gli insegnamenti avuti nelle scuole e nei riparti d'istruzione, nel dettato dei vari regolamenti ed istruzioni e nella giornaliera applicazione di essi, hanno acquistato quella speciale attitudine professionale all'educazione del soldato, che il maestro acquista alla scuola normale e col l'esercizio dell'insegnamento alla educazione del fanciullo.

La rappresentanza concessa al maestro nella Commissione di proscioglimento all'art. 56 è quanto basta per la guarentigia del ministro della pubblica istruzione.

Il richiedere negli istruttori scelti dall'autorità militare l'abilitazione legale all'insegnamento è una prova di sfiducia che non può certo lusingare l'amor proprio degli ufficiali e dei sottufficiali dell'esercito.

Io propongo che dall'articolo 57 siano cancellate le parole: « purchè munito di legale abilitazione all'insegnamento elementare », così

l'autorità militare avrà diritto di scegliere gli insegnanti per queste scuole elementari fra i quadri del suo reggimento ed anche tra i maestri elementari qualora lo creda opportuno.

Ho pure una raccomandazione subordinata da presentare ed è questa: Ho sentito l'altro giorno deplorare la scarsità di personale per il reclutamento dei maestri elementari ed accennare al disegno di trasformare alcuni istituti di vario genere che attualmente non sono destinati a funzionare da scuole magistrali, per crescere il numero delle scuole normali per facilitare il reclutamento dei maestri.

Quello che io mi permetterei di raccomandare al Governo è di studiare se nei programmi degli istituti nostri da cui escono gli ufficiali, sia quelli che provengono dai licei e dagli istituti tecnici, sia quelli che provengono dai sottufficiali, non vi sia mezzo di introdurre qualche insegnamento, il quale facilitasse ai diplomati di questi istituti la conquista dell'abilitazione legale all'insegnamento elementare.

Colla lamentata scarsità di maestri l'aprire ai militari e specialmente ai sottufficiali la carriera dell'insegnante elementare potrebbe essere utile sotto più di un aspetto.

TODARÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARÒ. Bramerei che dall'Ufficio centrale e dal signor ministro mi fosse bene spiegata la portata di questo articolo; perchè, dalle ultime parole del senatore Sismondo, parrebbe che si volesse introdurre nell'esercito una istituzione, non nell'interesse dell'esercito, non solamente per insegnare a leggere e a scrivere alle reclute, durante la loro permanenza alle armi, ma per dare ai sottufficiali una istruzione così particolareggiata, che possano poi essere nominati maestri elementari. (*Segni di denegazione dal banco della Commissione*).

Io desidero schiarimenti su questo punto, perocchè qualunque sia l'istruzione che si possa dare nell'esercito, non sarà mai sufficiente per formare un maestro elementare.

Intendiamoci bene: che cosa devono insegnare i maestri elementari ai nostri figliuoli? Due cose: *Schicksal des Lebens*; *Zufall des Lebens*.

Questo dicono i pedagogisti tedeschi, che hanno fondato la pedagogia. Essi hanno stabilito: 1° che nell'istruzione elementare comune

a tutti si deve inculcare in ogni fanciullo che scopo dalla vita è quello di servire la Patria e di rendersi utile alla società in cui si vive, vale a dire, a tutta l'umanità; 2° che devono dare le nozioni necessarie per risolvere i casi che nella vita s'incontrano. Quindi noi dobbiamo cercare di fare maestri elementari capaci d'impartire un tale insegnamento. Se questo noi non facciamo, faremo un'opera vana. Intendiamoci dunque bene su questo punto; altrimenti, dopo avere profuso dei milioni, avremmo fatto opera, non solo inutile, ma dannosa. Questo è il punto sostanziale, sul quale bisogna intenderci prima di andare innanzi.

Tutti sanno l'amore immenso che io porto all'esercito, ma io, pur nutrendo questo amore, credo che il sistema, che si aveva prima, di portare la caserma nella scuola debba cessare per sempre. Si deve invece fare al rovescio, cioè mandare all'esercito le reclute con il corpo sano e la mente sana. In altri termini, portare la scuola nella caserma, e non la caserma nella scuola.

Oramai l'errore di portare la caserma nella scuola, che risale a Napoleone I, ha fatto il suo tempo ed è stato condannato dalla triste esperienza, che si è fatta dalle varie nazioni d'Europa.

Io credo che nell'esercito si debba fare esclusivamente l'istruzione militare, sotto la responsabilità del ministro della guerra. Se si vuole che i sottufficiali in congedo possano essere nominati maestri elementari, facciamolo pure; ma in tal caso bisognerà istituire le scuole normali, o i seminari pedagogici, come li chiamano i Tedeschi, anche nell'esercito, alla dipendenza del ministro della pubblica istruzione.

LUCCA, *relatore*. Ma non è così: è tutto l'opposto.

TODARO. Se vogliamo dei sottufficiali fare dei maestri elementari, dovremmo istituire delle scuole normali anche per l'esercito; altrimenti non possiamo affidare l'istruzione elementare a persone che mancano delle nozioni necessarie per impartire l'insegnamento con effetti.

Questa legge, a mio avviso, ha importanza grandissima per due cose: perchè facilita ai municipi la costruzione degli edifici scolastici; e perchè rende attuabile in piena regola la fondazione delle scuole normali provinciali, e

e i seminari pedagogici; senza di che non si possono avere i buoni maestri, che è la cosa essenziale per la buona educazione dei fanciulli. Quindi ora faremo opera santa, se ci affrettremo a realizzare tali scuole. Ora però prego l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di volermi dare delle spiegazioni riguardo ai rapporti che si vogliono stabilire fra il ministro della guerra e quello dell'istruzione pubblica.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Ho chiesto la parola per intervenire in questa discussione, ma prometto di essere brevissimo.

Dico subito che io ho poco entusiasmo per questo titolo quinto della legge sull'istruzione elementare obbligatoria per i militari in servizio, perchè una lunga esperienza fatta nella vita dei reggimenti mi ha convinto che questa istituzione non ha mai dato grandi risultati.

Quando la ferma era abbastanza lunga, da queste scuole elementari per l'esercito si ritraeva un sufficiente risultato, ma ora che la ferma è brevissima e che appunto per questo bisogna intensificare l'istruzione, la scuola elementare non si potrà fare che alla sera.

Per questo noi incontreremo due difficoltà. Innanzi tutto se avremo i locali, ci mancheranno i lumi. In secondo luogo poi i soldati, essendo stanchi, non profitteranno affatto della lezione.

Perciò io ritengo che queste scuole, se si faranno, daranno un magro risultato.

Il nostro regolamento interno già stabilisce l'istituzione di queste scuole, ma esse si fanno quando e dove si può, e molte volte non si fanno affatto.

Inoltre, come ho detto, con la ferma biennale i nostri soldati sono molto carichi di servizi, ed alla sera arrivano in caserma stanchi ed assonnati, vogliono andare a dormire e ne hanno anche un certo diritto.

Queste sono le ragioni, per le quali io ritengo che non sia il caso di farsi troppe illusioni sul risultato di queste scuole reggimentali.

Io spero che l'onor. ministro della guerra, quando, fra un paio di anni, avrà fatto un po' di esperienza, vorrà riferirei francamente se da queste scuole si sarà ottenuto un risultato buono, e se sarà il caso di continuare in questo sistema. Ma vorrei anche che per questa idea buonis-

sima di voler dare una maggiore istruzione elementare ai nostri soldati, non si trascurassero le altre istruzioni che sono essenziali per lo scopo cui l'esercito deve servire. (*Approvazioni*).

TARDITI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Mi associo pienamente alle considerazioni svolte dall'on. senatore Sismondo, anche per una ragione che dovrebbe essere apprezzata ed accolta dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Governo ed Ufficio centrale vogliono che le scuole regimentali fruttino, ed io sono con loro. Ma con la clausola che gli insegnanti debbano avere il titolo, il diploma, di maestri elementari o debbano essere maestri elementari, questi risultati in molti casi non potranno ottenersi.

Infatti noi abbiamo molti presidi, abbiamo moltissimi distaccamenti, nei quali la scuola dovrà funzionare, ma che sono stanziati in località nelle quali non ci saranno maestri maschi, ma ci saranno soltanto maestre femmine e queste, evidentemente, non potranno insegnare ai soldati (*ilarità*), o, peggio, ci saranno soltanto maestri che le autorità militari non debbono introdurre nelle caserme.

Per queste ragioni appoggio la proposta fatta dall'onor. Sismondo.

GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Non entro nelle considerazioni svolte dagli onorevoli senatori che mi hanno preceduto, perchè esse si sono riferite semplicemente all'esercito, che ha bisogni molto differenti da quelli che ha la marina. In marina le scuole elementari in generale, anzi sempre, si svolgono a bordo, dove tutto ciò che è stabilito per l'insegnamento ai militari dal disegno di legge non è possibile sia applicato. Inoltre le scuole sulle navi sono in generale adibite anche all'istruzione professionale, e sarebbe difficile dare norme esatte in ordine ai criteri relativi all'istruzione per i militari dell'esercito, mentre molti regolamenti disciplinano tutte queste scuole, che hanno sempre dato ottimi risultati e che si sono sempre migliorate con successive disposizioni regolamentari.

Io ritengo che, se in questo articolo si dicesse semplicemente « militari del Regio esercito » non si correrebbe il pericolo di sconvol-

gere le scuole di bordo; perchè imporre delle norme di attuazione impossibile, porterebbe la rovina di tutte le scuole esistenti.

Non ho altro da dire; la mia proposta è quindi che nella legge si scriva « militari del Regio esercito ».

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho chiesto al collega della pubblica istruzione che voglia consentirmi di rispondere io stesso poche parole, anzitutto all'on. senatore Sismondo, che ha sollevato la discussione, segnatamente intorno all'art. 57, discussione che si è poi allargata prendendovi parte gli onorevoli senatori Todaro, Bava-Beccaris, Tarditi e Gualterio.

Io mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni che hanno mosso l'onor. senatore Sismondo; ma soggiungo che per essere nel vero non bisogna esagerarne la portata. Sta di fatto che in passato l'istruzione elementare nei Corpi dell'esercito era esclusivamente impartita dagli ufficiali e più spesso dai sottufficiali e caporali all'uopo designati. Ma sono noti i risultati e bene lo ha detto l'onor. senatore Bava-Beccaris: la mancanza di metodo, di capacità didattica non poteva non esercitare la sua influenza negativa sugli scarsi profitti della scuola, inadeguati al tempo che vi si dedicava. In questo forse sta la ragione prima per la quale la scuola elementare cessò di essere obbligatoria, ed i nostri regolamenti più non ne fecero cenno. Ora il prescrivere di nuovo, come questa legge fa, che la scuola torni ad essere obbligatoria e che l'insegnamento sia affidato a chi dà guarentigia di possederne la capacità, è a mio modo di vedere, saggio provvedimento. L'esercito sarà così posto in grado di esplicare anche in questo l'opera sua benefica, contribuendo ad eliminare una delle piaghe del nostro paese, l'analfabetismo.

Nè farà ostacolo il tempo, ad onta delle ferme brevi; un'ora, purchè bene impiegata, si troverà sempre, e senza scapito delle istruzioni militari, che debbono naturalmente avere la precedenza. Sulla utilità e sui risultati di queste scuole per gli analfabeti nei reggimenti potrei citare qualche esempio.

Ricordo che alcuni anni addietro, mentre io era comandante della divisione militare di Mes-

sina, avevo autorizzato che al distaccamento di compagnia a Patti l'istruzione elementare fosse fatta da un maestro civile che si era offerto; ho assistito ad alcune lezioni e all'esperimento finale, ed ebbi parole di viva lode per i risultati conseguiti. Quella compagnia tornò dal distaccamento senza un analfabeta; tutti sapevano leggere e scrivere!

Un altro esempio.

Nel 1906-907 in Alessandria, per iniziativa del comandante del secondo reggimento di artiglieria da fortezza, un provetto insegnante civile fu incaricato della direzione della scuola analfabeti al reggimento. L'azione di questo insegnante si è svolta sia facendo egli stesso qualche lezione agli analfabeti, sia impartendo un corso di indirizzo, di metodo ai sottufficiali del reggimento incaricati dell'istruzione.

Dallo specchio dei risultati rilevo che in quel reggimento, su 350 analfabeti che frequentarono la scuola, 327 impararono a leggere e scrivere bene, 23 soltanto meno bene, mentre 182 conseguirono il certificato di compimento. Nello stesso periodo di tempo tutti gli altri reggimenti dello stesso corpo d'armata cui apparteneva il 2° da fortezza diedero alla fine della istruzione una percentuale del 25-30 per cento di rimasti analfabeti.

Il senatore Sismondo ha soggiunto che l'ufficiale è l'educatore per eccellenza dei suoi soldati ed in questo io convengo pienamente. Ma non credo che l'affidare ad insegnanti civili l'incarico di svolgere quest'istruzione elementare tolga prestigio ed autorità agli ufficiali. Del resto, fin d'ora l'insegnamento agrario, quest'ottima istituzione, non funziona forse a mezzo di insegnanti civili, di professori delle cattedre ambulanti? Non è forse ammesso in molti presidii, per disposizione di un mio predecessore, il ministro Mainoni, che i soldati vadano alle scuole serali di arte e mestieri, di disegno ed anche alle scuole elementari?

Chè se poi fosse sorto dubbio sulla convenienza di ammettere in caserma, in questo santuario dell'educazione militare, elementi borghesi, di cui potrebbe non essere sempre sicura l'ortodossia, il dubbio sarebbe da escludersi; e l'ha escluso il senatore Sismondo per primo...

SISMONDO. Certo, io non ho detto questo.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. ...poiché la vigilanza degli ufficiali sulle scuole è

guarentigia sicura che gli insegnanti faranno il loro dovere, e d'altra parte spetta esclusivamente all'autorità militare la scelta degli insegnanti stessi: quindi, da questo lato, nessuna preoccupazione.

Ma l'onor. senatore Tarditi ha fatto una giusta osservazione quando ha detto: badate, in molti presidii, in molti distaccamenti, specie se in piccoli centri, voi non troverete facilmente l'elemento patentato a cui affidare la istruzione elementare; ed allora, dovrete sopprimere addirittura la scuola. In questo convengo pienamente con lui e occorrerà effettivamente studiare...

TARDITI. La legge lo vieta!

SPINGARDI, *ministro della guerra*. ...Si provvederà con opportuno emendamento da concordarsi a modificare la legge.

Un'altra osservazione fatta dall'onor. senatore Sismondo è questa: che cioè si abbia in qualsiasi modo a facilitare agli ufficiali, e se è possibile anche ai sottufficiali, il conseguimento del diploma di insegnante elementare. Non è facile, ma neppure impossibile, ed io mi riservo di studiare la cosa, sia introducendo nelle nostre scuole di reclutamento un corso di pedagogia, sia agevolando agli ufficiali l'acquisto di siffatto diploma.

Infine assicuro l'onor. Bava-Beccaris che terrò nel massimo conto la sua raccomandazione, che cioè la scuola non debba svolgersi a detrimento delle altre istruzioni a cui è tenuto il soldato, tanto più quando si consideri la brevità delle ferme attuali.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Non voglio intrattenere lungamente il Senato su questo dibattito: voglio solamente ricordare al ministro della guerra ed al Senato, che se l'istruzione elementare che si impartiva nei reggimenti diede qualche volta scarsi frutti, ciò dipese dal fatto che i comandanti di corpo poco si interessavano di essa, perchè, dove se ne sono interessati vivamente, l'istruzione impartita nei reggimenti ha dato buoni frutti, specialmente quando si applicò la disposizione per la quale il soldato che non aveva imparato a leggere, era trattenuto sotto le armi.

Questa era la ragione per cui l'insegnamento dava ottimi frutti. Anche gli ottusi imparavano.

vano a leggere. Guardi l'on. ministro della guerra se non sia il caso di introdurre qualche disposizione in questo senso.

SISMONDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO. Non ho capito bene quello che ha detto l'onor. ministro dello guerra a proposito dei risultati ottenuti da alcuni maestri incaricati dell'insegnamento ai militari. Questa non è una cosa che possa indebolire la mia tesi; perchè io non ho parlato per escludere i maestri borghesi dalle scuole reggimentali, bensì per impedire che fossero esclusi i militari giudicati spiccatamente idonei dall'autorità militare, e ciò per la mancanza di diploma di maestro elementare.

TODARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Innanzi tutto, ringrazio l'on. ministro della guerra delle spiegazioni che ha dato, ed in pari tempo ringrazio l'esercito di essersi prestato a quest'opera santa contro l'analfabetismo.

Io presi la parola quando sentii dal senatore Sismondo fare la proposta di dare la facoltà di creare maestri elementari fra i soldati. Ritengo questo un errore, e contro simile errore mi sono già ribellato altra volta. E che sia un errore l'ha dimostrato l'esperienza fattane, perchè fino a questi ultimi tempi si faceva appunto nel modo desiderato dal senatore Sismondo.

Convengo con lui nel riconoscere che gli ufficiali e sottufficiali hanno il sentimento elevato del proprio dovere, della disciplina, dell'abnegazione e di tutte le qualità che nobilitano il carattere; ma questo non basta per poterne fare degli educatori, e soprattutto dei maestri.

Occorre che i maestri abbiano le nozioni necessarie per insegnare ciò che serve nella vita pratica; e per ottenere queste nozioni occorre uno studio e un tirocinio di un paio di anni, fatto in una scuola normale, poichè le scuole normali sono organizzate appunto a questo scopo.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Mi pare che tutto si possa sistemare; udite le dichiarazioni del ministro della guerra, udito l'onor. Sismondo, e uditi altri

senatori, basterebbe una leggerissima modificazione all'art. 57; già 55. Ove dice: « purchè muniti di legale abilitazione all'insegnamento elementare », dovrebbe dire: « di preferenza fra quelli muniti di legale abilitazione », ecc.

Ed allora sarebbe effettivamente assicurata l'istruzione elementare; altrimenti, come già dissi, questa sicurezza non si avrebbe, perchè molti reggimenti e molte frazioni si troverebbero nella condizione di non poter dare questa istruzione, contrariamente al desiderio di tutti.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io sento tutto il valore delle osservazioni esposte dall'onorevole Sismondo. L'altro giorno io stesso per primo ho detto che non basta la cultura per fare il buon maestro, è necessario il carattere, il cuore, lo spirito di abnegazione. Però io non posso arrivare al punto a cui è giunto l'onorevole Sismondo, il quale ritiene che tutti possono essere capaci d'insegnare a leggere e scrivere e far dei conti, purchè abbiano dell'entusiasmo. L'entusiasmo è assai raro e non può formare oggetto di un articolo di legge. Noi dobbiamo riconoscere che insegnare è un'arte fine, che ha bisogno di una preparazione tecnica. E non solo occorre una preparazione tecnica, ma bisogna possedere certi abiti mentali, per cui si possa penetrare nell'animo di coloro che noi vogliamo istruire. Questa arte di adattarsi allo spirito dell'educando si acquista con studi speciali in istituti che noi in Italia possediamo da parecchie decine di anni; che in Germania sono stati costituiti invece da un secolo. Ma in ogni modo i progressi della scienza, sia della fisiologia (e l'onorevole senatore Luciani me ne potrebbe fare attestazione) sia della pedagogia conducono sempre a dimostrare questo, che senza una preparazione tecnica non si ottengono buoni frutti.

L'onorevole Sismondo afferma che i soldati alla sera sono stanchi; anzi non è l'onorevole Sismondo che ciò afferma, è l'onorevole Bava Beccaris. Ma alla sera, se sono stanchi i soldati, sono anche stanchi i sottufficiali, che dovrebbero insegnare. Se ai soldati stanchi si aggiunge il maestro stanco, certo otterremo poco profitto; se invece questi scolari stanchi sono istruiti da

maestri abili, che sanno svegliare il loro spirito di attenzione, noi otterremo dei buoni frutti.

Il Senato poi sa come in questi anni il desiderio di istruzione da parte dei nostri militari sia molto vivo. A Milano, e altrove, i soldati la sera hanno il permesso di uscire dalle caserme per recarsi nelle scuole serali in mezzo ai borghesi ad apprendere. Io ritengo che per l'educazione dell'esercito sia più conveniente che il maestro elementare dalla scuola vada alla caserma, che non il soldato alla sera si rechi fuori, perchè talvolta avviene che, invece di cercare la scuola, cerchi anche altri luoghi. Perciò io vorrei pregare l'onorevole Sismondo di non insistere nella sua proposta. Tuttavia riconosco il valore delle osservazioni fatte, che possano mancare questi maestri. Come mancheranno i militari abilitati, così mancheranno i maestri borghesi abilitati, perchè scuole serali esistono nelle grandi città in abbondanza, e anche per le scuole per borghesi non si trovano i maestri serali. E siccome credo che il ministro della guerra non sia disposto ad ammettere le maestre ad insegnare nei reggimenti (*ilarità*), nè le maestre accetterebbero, sarà necessario ammettere nel disegno di legge che possa avere l'incarico d'insegnare, quando mancano i maestri patentati, persone reputate idonee, che siano scelte a preferenza fra i militari.

Io quindi propongo al Senato che l'articolo sia conservato nella forma con cui è stato approvato dalla Camera dei deputati e che vi si aggiunga un comma così concepito:

« In mancanza di abilitati all'insegnamento elementare, si potranno scegliere anche altre persone reputate idonee, con preferenza fra i militari ».

E credo che, nella maggior parte dei casi, noi ricorremo al terzo comma, sia perchè i maestri maschi sono scarsissimi, sia perchè essi trovano alla sera uffici forse meglio retribuiti dell'insegnamento.

Assicuro poi l'onor. senatore Todaro che la sua preoccupazione non ha fondamento.

In quanto al desiderio dell'on. Sismondo, che si agevoli la preparazione alla professione di maestro tra i militari, mi pare cosa assai buona.

Sono pronto a tener conto di questo suo desiderio nel disegno di legge sulla scuola normale e sull'abilitazione all'ufficio di maestro

che mi fo obbligo di presentare al Parlamento. Credo che, se nelle nostre scuole penetrerà un po' di spirito di disciplina, sarà tanto di guadagnato per l'educazione e per la scuola stessa.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Veramente io avrei voluto parlare su una questione di indole secondaria, e quindi sarebbe forse meglio di risolvere prima la questione principale.

Profitterò tuttavia dell'occasione per dire al senatore Gualterio che l'art. 61 spiega chiaramente, che tutto quello di cui si parla in questo titolo, si riferisce ai militari del Regio esercito, e quindi sarebbe superflua qualunque aggiunta di questo genere.

Questa l'osservazione che intendevo di fare, riservandomi, se sarà il caso, di prendere un'altra volta la parola.

GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Io insisto nel proporre che in tutti gli articoli che precedono l'art. 61 sia fatta l'aggiunta: « militari del Regio esercito ».

Quanto all'art. 61, citato dal senatore Casana, quando saranno presentate le disposizioni di cui parla l'on. ministro sarà il caso di discuterle: per adesso le scuole elementari della marina vanno avanti da circa 30 o 40 anni, e di analfabeti, da queste scuole ne escono assai pochi.

Se si potranno migliorare, tanto meglio, e le riforme potranno discutersi a suo tempo, vale a dire quando vengano attuate le disposizioni annunziate dall'art. 61; intanto mi pare opportuno e necessario, e soprattutto non mi sembra che possa esservi difficoltà ad accettarla, l'aggiunta proposta, ossia specificare che si tratta di militari del Regio esercito.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Io ringrazio l'onor. ministro dell'istruzione pubblica dell'adesione che in massima ha data alla mia proposta; però non comprendo perchè non voglia accettare la modificazione all'art. 57, e perchè, oltre i maestri, voglia mettere a contatto dei soldati altre persone estranee, che non hanno alcun titolo.

Quell'aggiunta creerebbe altri inconvenienti, mentre la mia proposta è semplicissima ed utile all'insegnamento.

Basterebbe adunque sostituire alle parole: « purchè muniti » queste altre: « con preferenza a coloro che sono muniti ». Così facendo, tutte le difficoltà sono appianate in modo assai più semplice.

PRESIDENTE. Io prego di limitare ogni e qualunque osservazione all'articolo attualmente in discussione, che è l'art. 54; passeremo poi agli altri.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Domando scusa all'Ufficio centrale se parlo ancora di una questione di forma, pregandolo di modificare una espressione contenuta in questo articolo.

In esso si dice: « O per i quali sia constatato che non conservino », ecc. Questa espressione pregherei che fosse mutata in altra più italiana, e questo semplicemente per ragione di coerenza. Avendo già fatto la guerra a questa parola *constatare* in altro articolo di questa legge, ed avendo trovato che l'Ufficio centrale riconosceva giusta la mia osservazione, prego di sostituire anche in questo caso questa parola con l'altra di *accertare*, e spero che l'Ufficio centrale farà buon viso alla mia proposta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di esprimere la sua opinione sulle proposte fatte.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io vorrei pregare l'onor. senatore Gualterio di porre attenzione a quanto è disposto nell'art. 61, il quale dice che l'istituzione della scuola elementare obbligatoria, per le disposizioni dei precedenti articoli sarà estesa ai militari della Regia marina secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale e su proposta dei ministri dell'istruzione e della marina.

Ora, in queste norme si terrà la massima considerazione delle osservazioni esposte dall'onor. Gualterio, e certamente con esse non si vorrà distruggere una scuola già esistente per crearne una nuova. Cercheremo invece di adattarci alle condizioni esistenti.

Per queste ragioni non mi pare sufficientemente giustificato il timore dall'onorevole Gualterio manifestato, dato questo art. 61, per cui i due ministri della marina e dell'istruzione, poi il Consiglio dei ministri, il Consiglio

di Stato, la Corte dei conti potranno stabilire norme speciali per non danneggiare le scuole che già funzionano. (*Approvazioni*).

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Avevo chiesto la parola unicamente per richiamare l'attenzione dell'onor. Gualterio sopra le disposizioni dell'art. 61. Ma dal momento che questo ha già fatto l'onor. ministro della pubblica istruzione, io non ho più ragione di parlare.

GUALTERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. Ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni che ha voluto fornirmi.

Come mi pare di aver già detto, non mi era sfuggito l'art. 61, ma è proprio in relazione ad esso che io domandavo semplicemente fosse data una dicitura esatta a quest'art. 54, dicendo: « i militari del R. esercito ». La mia proposta consisterebbe perciò nell'aggiungere le parole: *del R. esercito*. Non mi sembra che la mia proposta possa incontrare delle difficoltà, dal momento che si sostituiscono delle parole unicamente perchè non sembrano troppo italiane.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare la modificazione proposta dall'on. senatore Gualterio, e ritengo che anche l'Ufficio centrale sia della mia opinione.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, dichiaro di accettare la modificazione proposta dal senatore Gualterio.

Ciò non toglie però che per decreto Reale, secondo le disposizioni dell'art. 61, le norme prescritte dalla legge per i militari del Regio esercito potranno essere estese anche ai militari della Regia marina, con le modificazioni che si riterranno del caso.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Mi permetto di pregare l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di dichiarare

se accettano o meno la modificazione da me proposta a questo art. 54.

Io avevo proposto che alla parola « constatato » che mi pareva un po' barbara per la nostra lingua, si fosse sostituita la parola « accertato ».

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Non credo che sia accettabile questo emendamento proposto dal senatore Tommasini, perchè l'Ufficio centrale ha con la parola « constatato » voluto rendere in modo più chiaro ciò che già stava scritto nel progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati, dove si diceva: « militari comunque risultanti analfabeti ».

Affinchè nei reggimenti si possa fare la selezione di quelli che hanno l'obbligo di seguire l'istruzione e di quelli che non l'hanno, bisogna che la legge dica che si deve fare una constatazione, il regolamento stabilirà poi le modalità necessarie per eseguirla.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Mi duole che l'Ufficio centrale, il quale aveva ieri in un altro articolo riscontrato che la parola « constatato » era barbara, anzi delle più barbare, oggi non la creda più tale.

Del resto la proposta che io avevo fatto si riduceva semplicemente a sostituire alla parola « constatato », la parola « accertato », e questo mi pare che non modifichi il concetto, che l'Ufficio centrale vuole sia espresso in questo articolo.

Io non credo dunque che ci debbano essere delle grandi difficoltà per non bandire questa parola da una legge italiana, visto che essa nei vocabolari italiani non si trova.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Dal momento che la proposta dell'onor. Tommasini si riduce soltanto a sostituire alla parola « constatato » la parola « accertato », l'Ufficio centrale dichiara di accettarla.

PRESIDENTE. Domando all'on. ministro della pubblica istruzione se accetta la modificazione proposta dall'on. senatore Tommasini di sostituire alla parola « constatato » la parola « accertato ».

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto la modificazione proposta dall'onorevole senatore Tommasini.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 54 con le modificazioni che vi sono state apportate:

Art. 54.

I militari del R. esercito in servizio non prosciolti dalla istruzione elementare obbligatoria, a norma della legge, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

L'autorità militare stabilirà dove l'insegnamento debba tenersi.

Pongo ai voti l'art. 54 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 55.

Il corso elementare in queste scuole è diviso in due periodi annuali della durata di cinque mesi ciascuno, corrispondenti ai due periodi invernali della ferma.

(Approvato).

Art. 56.

Alla fine di ciascun periodo annuale avranno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dalla istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare biennale. I militari saranno esaminati da una Commissione mista di ufficiali e maestri nominati d'accordo fra l'autorità militare e l'autorità scolastica.

Il certificato rilasciato dalla Commissione avrà valore di proscioglimento dall'istruzione obbligatoria a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.

(Approvato).

Art. 57.

Spetta esclusivamente all'autorità militare la designazione degli insegnanti, i quali dovranno essere scelti a preferenza fra i militari in servizio attivo od in congedo residenti nel territorio del presidio, purchè muniti di legale abilitazione all'insegnamento elementare; in

difetto di essi, fra i maestri elementari del comune sede del comando di presidio, su proposta dell'autorità scolastica.

SISMONDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO. Ho chiesto la parola solo per dichiarare che preferirci la proposta Tarditi, di dire cioè: « preferibilmente tra quelli muniti di diploma ».

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA. Condivido pienamente l'opinione del mio amico Sismondo, che non sia opportuno, per molte ragioni, di escludere dalla facoltà di impartire l'insegnamento elementare ai loro dipendenti i militari che non siano muniti di regolare diploma.

D'altra parte ho inteso dire dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica che la categoria dei maestri elementari patentati non basterà a fornire in numero sufficiente i maestri che occorrono per le scuole militari; ed io non posso che ammettere tale affermazione.

Ciò posto io riterrei opportuno che l'art. 57 venisse modificato come segue.

Art. 57.

Spetta esclusivamente all'autorità militare la designazione degli insegnanti, i quali dovranno essere scelti preferibilmente fra i militari in servizio attivo od in congedo residenti nel territorio del presidio, muniti di legale abilitazione all'insegnamento elementare; in difetto di essi, sempre a scelta dell'autorità militare, fra i maestri elementari del comune, sede del comando di presidio, su proposta dell'autorità scolastica, ovvero fra i militari in servizio attivo od in congedo, giudicati idonei all'insegnamento, quantunque non muniti di regolare diploma.

TARDITI. L'articolo 57, del quale è stata data lettura, è diverso da quello che l'onorevole ministro della pubblica istruzione e quello della guerra mi avevano, salvo errore, promesso. Credo che le comunicazioni fatte dal Governo alla Presidenza del Senato non siano ancora giunte a destinazione; perciò attendo con fiducia una rettificazione.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. A me non pare accettabile l'emendamento proposto, perchè l'articolo nel suo complesso non risulterebbe logicamente connesso.

Qualche militare, nel luogo dove la scuola militare si deve istituire, vi sarà sempre. Dunque se l'articolo è concepito così, che l'autorità militare deve scegliere un militare, con preferenza per quello che sia munito del titolo di abilitazione, il dire dopo « o in difetto fra i maestri elementari del comune sede del comando di presidio » è dire cosa assurda; perchè un militare si troverà sempre.

Può non trovarsi il militare munito della patente di abilitazione, ma un militare si troverà sempre.

Io proporrei invece un articolo molto più semplice nella sua costruzione sintattica, così concepito: « Spetta esclusivamente all'autorità militare la designazione degli insegnanti, scelti o fra i militari in servizio attivo od in congedo residenti nel territorio, preferendo quelli muniti di legale abilitazione all'insegnamento elementare, o fra i maestri elementari del comune sede del comando di presidio, su proposta ». ecc.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Sempre con la patente.

SCIALOJA, *relatore*. Di preferenza, perchè si può scegliere anche uno non patentato.

MAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA. Mi pare che, con la dicitura proposta dall'onorevole preopinante, saranno difficilmente ammessi quelli fra i militari che siano reputati idonei all'insegnamento, pur non essendo muniti di diploma.

Voci: No, no.

MAZZA. Io vorrei che i militari reputati dall'autorità competente, cioè la militare, idonei all'insegnamento, quando anche non muniti di diploma, potessero essere chiamati a dare questo insegnamento ai loro soldati.

Voci: È la proposta Sismondo.

MAZZA. Allora formuliamo una dicitura in questo senso.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io debbo insistere nel mio concetto, che questi maestri siano divisi in tre categorie: 1° militari patentati; 2° maestri patentati; 3° persone non patentate, ma reputate idonee, con preferenza sempre ai militari; ma che si passi ai secondi, quando manchino i primi, si passi ai terzi, quando manchino i secondi. (*Benissimo*).

Io credo che in questo modo faremo cosa seria; in caso diverso le scuole reggimentali non potranno avere una vera efficacia. (*Approvazioni*).

Purtroppo le condizioni della crisi magistrale in Italia condurranno a scegliere quasi sempre nella terza categoria, ossia tra quelli militari che saranno dall'autorità competente reputati più idonei a tenere l'insegnamento. Ma prego il Senato di non invertire quest'ordine, perchè questo articolo è stato studiato lungamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero della guerra.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per alcuni minuti, a fine di dar modo all'Ufficio centrale e ai ministri di formulare un nuovo articolo (ore 16.25).

Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta (ore 16.45). Avverto che la discussione sull'art. 57 è sospesa. Continueremo nell'esame dei successivi articoli.

Art. 58.

Agli insegnanti sarà corrisposto un compenso annuo uguale ai due quinti dello stipendio stabilito dalla legge per la classe alla quale appartiene la scuola del comune.

La spesa per tali compensi è a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Tutte le altre spese occorrenti pel funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 59.

Il regolamento stabilirà le norme esecutive per il funzionamento delle scuole, sotto il riguardo didattico e disciplinare, e determinerà i programmi da svolgersi e le dotazioni di materiale didattico occorrenti a ciascuna scuola.

(Approvato).

Art. 60

I militari che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, potranno dall'autorità militare ottenere di frequentare le scuole complementari o professionali che esistessero nella sede dei presidii.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Per una semplice osservazione.

L'articolo approvato dalla Camera dei deputati diceva che « l'autorità militare può avvalersi di scuole complementari o professionali che esistessero nella sede dei presidi » ecc., quindi accordava una facoltà all'autorità militare di concedere questi permessi.

La formola dell'Ufficio centrale può invece lasciare qualche dubbio nel senso che i militari possano in ogni caso ottenere questi permessi, mentre qualche volta vi possono essere esigenze di servizio, che impediscano all'autorità militare di concederli.

Mi pare che la dizione dell'articolo sarebbe più chiara se fosse modificata in questo modo: « Ai militari, che abbiano compiuto l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, potrà dall'autorità militare essere concesso il permesso di frequentare » ecc.

LUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA, *relatore*. Soltanto il dubbio che si è affacciato alla mente dell'onor. Dallolio basta a giustificare la modificazione da lui proposta, che l'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Accetta il ministro la modificazione proposta dal senatore Dallolio?

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 60 così modificato: « Art. 60. Ai militari che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, potrà dall'autorità militare essere concesso di frequentare le scuole complementari o professionali che esistessero nella sede dei presidii ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 61.

L'istituzione della scuola elementare obbligatoria per le disposizioni dei precedenti arti-

coli, sarà estesa ai militari della Regia marina secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale su proposta dei ministri della istruzione e della marina.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno e dell'istruzione, saranno pure istituite o riordinate le scuole elementari nelle carceri e negli stabilimenti penitenziari.

(Approvato).

Art. 62.

Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per effetto dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dell'articolo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per l'istituzione di scuole serali e festive, è portato a lire 1,700.000.

La retribuzione ai maestri, che insegnano in scuole serali per adulti analfabeti, non potrà essere minore di lire 200, nè maggiore di lire 300; e per le scuole festive non potrà essere minore di lire 100, nè maggiore di lire 150.

Nell'istituire tutte le scuole serali e festive si seguiranno i criteri stabiliti nel citato articolo 12 della legge 8 luglio 1904.

La misura della retribuzione sarà stabilita sulla base dei risultati ottenuti in ciascuna scuola, secondo le norme da indicarsi nel regolamento.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Anche a proposito di questo articolo mi sia permesso di fare una osservazione semplicissima.

Il secondo comma di questo articolo dispone: « la retribuzione ai maestri che insegnano in scuole serali per adulti analfabeti » ecc.

Ora, nelle scuole serali per adulti analfabeti insegnano anche maestre, in tutti quei luoghi nei quali l'istruzione elementare anche nelle scuole maschili, è impartita dalle maestre.

Siccome potrebbe sorgere il dubbio che questi compensi siano dati soltanto ai maestri e non alle maestre, io proporrei che si dicesse: « la retribuzione agli insegnanti delle scuole » ecc.

Non credo che il ministro e l'Ufficio centrale potranno avere difficoltà di accogliere questa mia proposta.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Dallolio propone che al secondo comma di questo art. 62 alla parola « maestri » si sostituisca la parola « insegnanti ».

Domando all'Ufficio centrale ed al ministro se accettano questa modificazione.

CREDARO; *ministro della pubblica istruzione*. Non ho nessuna difficoltà di accogliere la modificazione proposta dal senatore Dallolio.

SCIALOJA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 62 con la modificazione proposta dal senatore Dallolio ed accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO VI.

Provvedimenti per l'istruzione magistrale.

Art. 63.

Entro i sei mesi successivi alla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento il disegno di legge per la riforma dell'ordinamento della scuola normale stabilito dalla legge 12 luglio 1896, n. 293.

(Approvato).

Art. 64.

Per provvedere: alla riforma di cui nell'articolo precedente e alla istituzione di scuole normali nelle provincie dove ne sia riconosciuto il bisogno per la percentualità elevata dell'analfabetismo, la mancanza degli insegnanti e la insufficienza delle scuole normali esistenti nelle provincie limitrofe, a cominciare dall'esercizio 1911-912 sono iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione i seguenti stanziamenti: esercizio 1911-912 lire 100,000; 1912-913 lire 250,000; 1913-914 lire 400,000; 1914-915 lire 700,000; 1915-916 sino all'esercizio 1920-921 lire 1,000,000.

Concorrendo tutte le condizioni stabilite nel comma precedente, il Governo è autorizzato a decretare le istituzioni di scuole complementari e normali procedendo a tal fine all'ampliamento o alla trasformazione di collegi, di conservatori,

e di altri istituti di istruzione che per il loro fine e le rispettive condizioni ne siano ritenuti idonei.

Le norme generali per il procedimento di trasformazione saranno stabilite con legge speciale.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. D'accordo coll' Ufficio centrale, prego il Senato di voler sospendere la discussione su questo art. 64 per dar tempo a me e all' Ufficio centrale di concordare una nuova formula.

PRESIDENTE. L'onor. ministro della pubblica istruzione, d'accordo con l' Ufficio centrale, propone che sia sospesa la discussione sull'art. 64.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così s'intenderà stabilito.

Passiamo perciò alla discussione dell'art. 65 che rileggo.

Art. 65.

Ad ogni scuola normale dovrà corrispondere un corso completo di scuola elementare per il tirocinio.

Le Deputazioni scolastiche e le Amministrazioni comunali, per le scuole elementari rispettivamente amministrate, provvederanno all'ordinamento di tali corsi, che saranno posti sotto la direzione didattica dei direttori delle scuole normali.

L'assegnazione degli insegnanti alle scuole di tirocinio è fatta dalla Deputazione scolastica o dalla Giunta comunale, in seguito a designazione del Consiglio dei professori della scuola normale con l'intervento dell'ispettore scolastico della circoscrizione.

La designazione per le classi di tirocinio sarà fatta, anno per anno, esclusivamente sulla base della prova di maggiore perizia didattica fornita dall'insegnante.

L'indennità da corrispondersi agli insegnanti delle scuole di tirocinio non potrà essere minore di lire 150 all'anno e sarà determinata dal regolamento.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Domando all'onor. ministro una spiegazione a proposito di questo articolo.

Il terzo comma stabilisce che « l'assegnazione degli insegnanti alle scuole di tirocinio è fatta dalla Deputazione scolastica o dalla Giunta comunale in seguito a designazione del Consiglio dei professori della scuola normale, con l'intervento dell'ispettore scolastico della circoscrizione ».

Ora, io dubito molto che il Consiglio dei professori della scuola normale possa essere in condizione di conoscere tutti gl'insegnanti (specialmente quando trattasi di un grande comune) per poter scegliere tra questi i più adatti, tanto più che nel comma successivo è detto che la designazione per le classi di tirocinio sarà fatta esclusivamente sulla base della prova di maggiore perizia didattica fornita dall'insegnante. Ora, sembra a me che, per poter dare un giudizio su questa maggiore perizia didattica, occorra la conoscenza del modo col quale questi insegnanti hanno disimpegnato il loro ufficio, conoscenza che io non credo possano avere i Consigli dei professori delle scuole normali.

Prego perciò l'onor. ministro di volermi dare una spiegazione.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il Consiglio dei professori della scuola normale è in grado di giudicare maestri delle scuole di tirocinio. Avviene oggi che maestri nominati dai comuni a dirigere le scuole di tirocinio non siano perfettamente idonei al loro ufficio. Chi è informato di questa minore idoneità? Il direttore della scuola normale, il professore di pedagogia e gli altri insegnanti che intervengono alle esercitazioni di tirocinio.

S'intende quindi che la designazione riguarda coloro che hanno già avuto occasione di dimostrare la loro abilità nelle scuole di tirocinio. Quando si tratta di indicare insegnanti nuovi, la designazione viene fatta dall'ispettore scolastico o dalla Giunta municipale, che necessariamente conosce i suoi maestri.

Come vede l'on. senatore Dallolio, ci sono vari elementi che si fanno concorrere insieme in questa designazione; non c'è l'esclusione dell'uno o dell'altro.

DALLOLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DALLOLIO. A me pare che l'articolo, come è formulato, significhi questo, che l'assegnazione è fatta unicamente dietro designazione del Consiglio dei professori. Ora, che il Consiglio dei professori sia sentito, e che esso esprima il suo avviso sul modo, col quale gl' insegnanti hanno disimpegnato il loro Ufficio, sta benissimo, ma mi pare che la formula nostra dica molto di più. Così, per evitare equivoci, sarebbe meglio invece di: « in seguito a designazione », dire « sentito il Consiglio dei professori »; questo permetterebbe anche di non immobilizzare nelle scuole di tirocinio gli stessi insegnanti, mentre nell' interesse dei corsi è utile che si scelgano sempre per essi gl' insegnanti migliori.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. È giusto quanto ha detto il senatore Dallolio e corrisponde al mio concetto. Onde io propongo che al secondo comma si sostituisca alla frase: « in seguito a designazione del Consiglio dei professori » la dizione « sentito il Consiglio dei professori ». Così nel comma successivo dove dice: « la designazione » si dovrà invece dire: « l' assegnazione alle classi ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo allora ai voti l' art. 65 modificato come ora rileggo.

Art. 65.

Ad ogni scuola normale dovrà corrispondere un corso completo di scuola elementare per il tirocinio.

Le Deputazioni scolastiche e le Amministrazioni comunali, per le scuole elementari rispettivamente amministrate, provvederanno all'ordinamento di tali corsi, che saranno posti sotto la direzione didattica dei direttori delle scuole normali.

L'assegnazione degl' insegnanti alle scuole di tirocinio è fatta dalla Deputazione scolastica o dalla Giunta comunale, sentito il Consiglio dei professori della scuola normale con l'intervento dell' ispettore scolastico della circoscrizione.

L'assegnazione alle classi di tirocinio sarà

fatta, anno per anno, esclusivamente sulla base della prova di maggiore perizia didattica fornita dall' insegnante.

L'indennità da corrisponderci agli insegnanti delle scuole di tirocinio non potrà essere minore di lire 150 all'anno e sarà determinata dal regolamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 66.

Per la costruzione di nuovi edifici destinati alle scuole normali e per il restauro e l' ampliamento degli edifici esistenti, i comuni godranno le stesse facilitazioni concesse dal titolo II della presente legge, per quanto riguarda gli edifici delle scuole elementari. La somma occorrente sarà concessa in mutuo ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti in aumento alla somma stabilita all'art. 19.

(Approvato).

Art. 67.

Oltre al fondo iscritto in bilancio per effetto delle leggi 12 luglio 1896, n. 293, e 24 marzo 1907, n. 116, per borse di studio le quali sono conservate nel numero e nell' ammontare attuale, è iscritta, pel conferimento di altre borse di studio a favore di alunni delle scuole normali, una maggiore somma di lire 60,000 per l'esercizio 1910-911, che sarà aumentata di lire 120,000 per ciascuno degli esercizi successivi, fino a raggiungere la somma di lire 600,000.

L'ammontare di ciascuna nuova borsa di studio è di lire 600 per gli alunni e 500 per le alunne.

Sono istituite altre 500 borse di studio di lire 600 l' una a favore di alunni e di alunne di scuole normali.

Le borse di studio per gli alunni si possono concedere, con le garanzie che saranno stabilite nel regolamento, anche per gli studi preparatorii alle scuole normali, fatti nelle scuole medie pubbliche di primo grado.

Di queste borse venti saranno destinate ai maestri elementari della Sardegna che vorranno frequentare i corsi di perfezionamento dei licenziati dalle scuole normali.

La concessione delle borse non potrà essere fatta all'alunno la cui famiglia dimori nella città sede della scuola normale.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1911

Nel regolamento saranno stabilite le norme pel conferimento di tutte le borse di studio contemplate nel presente articolo.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Anche su questo articolo invoco dall'on. ministro uno schiarimento. Nella prima parte si parla delle borse di studio stabilite dalle antiche leggi, che, se non erro, sono di 300 lire ciascuna e sono date anche ad alunni che dimorino nella città sede della scuola. S'istituiscono poi nuove borse di studio con due diverse disposizioni: nella prima è detto che s'istituiscono nuove borse, l'ammontare delle quali è di lire 600 per gli alunni e di 500 per le alunne; nella seconda che sono istituite 500 borse di lire 600 ciascuna a favore di alunni e di alunne di scuole normali.

Non mi so spiegare la ragione della duplice disposizione e la differenza fra questi due generi di borse; perciò domando all'onorevole ministro di volermi dare qualche spiegazione in proposito.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. È giustissima l'osservazione del senatore Dallolio. Questo articolo ha bisogno di una correzione.

Il comma che dice: « Sono istituite altre 500 borse di studio di lire 600 » ecc., non ha alcuna ragione di essere; fu introdotto nell'articolo per errore. Si deve quindi sopprimere.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione del Senato su questo: che potrebbe essere opportuno assegnare alle borse per gli alunni lire 500 invece 600, ed alle borse per le fanciulle lire 400 invece di 500 lasciando sempre immutata la somma complessiva, 500 lire per un ragazzo che frequenta la scuola normale rappresentano un buon sussidio, e così per una ragazza 400 lire sono un aiuto considerevole. In questo modo potremo distribuir meglio le borse fra le varie scuole normali del Regno. Quindi io farei due proposte: che sia soppresso il comma: « Sono istituite altre 500 borse di studio di lire 600 l'una a favore di alunni e di alunne di scuole normali »; che si dica al primo capoverso: « L'am-

montare di ciascuna nuova borsa di studio è lire 500 per gli alunni e 400 per le alunne ».

In tal modo ci sarà consentito di distribuire un maggior numero di borse di studio; ed inoltre non vi sarà la notevole differenza rilevata dal senatore Dallolio, fra le borse vecchie e le nuove.

SCIALOJA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta queste modificazioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rileggo, con le modificazioni proposte, l'art. 67.

Art. 67.

Oltre al fondo iscritto in bilancio per effetto delle leggi 12 luglio 1896, n. 293, e 24 marzo 1907, n. 116, per borse di studio, le quali sono conservate nel numero e nell'ammontare attuale, è iscritta, pel conferimento di altre borse di studio a favore di alunni delle scuole normali, una maggiore somma di lire 60,000 per l'esercizio 1910-911, che sarà aumentata di lire 120,000 per ciascuno degli esercizi successivi, fino a raggiungere la somma di lire 600,000.

L'ammontare di ciascuna nuova borsa di studio è di lire 500 per gli alunni e 400 per le alunne.

Le borse di studio per gli alunni si possono concedere, con le garanzie che saranno stabilite nel regolamento, anche per gli studi preparatorii alle scuole normali, fatti nelle scuole medie pubbliche di primo grado.

Di queste borse venti saranno destinate ai maestri elementari della Sardegna che vorranno frequentare i corsi di perfezionamento dei licenziati dalle scuole normali.

La concessione delle borse non potrà essere fatta all'alunno la cui famiglia dimori nella città sede della scuola normale.

Nel regolamento saranno stabilite le norme pel conferimento di tutte le borse di studio contemplate nel presente articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 68.

La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico è affidata al Regio provveditore agli studi, il quale la esercita in ogni circoscrizione per mezzo dell'ispettore o del vice-ispettore

scolastico. Questi vigilano, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento:

1° sulla formazione dell'elenco degli obbligati all'istruzione elementare;

2° sulle iscrizioni alle scuole aperte nel comune;

3° sulla frequenza degli iscritti;

4° sulla ricerca degli obbligati, a norma dell'art. 2 della legge 8 luglio 1904;

5° sull'adempimento dell'obbligo scolastico stabilito per gli adulti analfabeti dall'art. 14 della legge 8 luglio 1904;

6° sull'osservanza dell'obbligo dell'istruzione da parte degli alunni, che vi adempiono con l'istruzione privata o paterna.

Nel caso d'inadempimento dell'ufficio comunale e dei maestri nel compiere, entro i termini stabiliti, gli atti prescritti per assicurare la formazione degli elenchi, la regolare tenuta dei registri d'iscrizione e di frequenza e la denuncia dei mancanti all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle ammende, l'ispettore e il vice-ispettore provvedono d'ufficio, sostituendosi alle autorità chiamate a compiere i singoli atti stabiliti dalla legge e dal regolamento.

In caso d'inadempimento da parte delle autorità comunali, l'ispettore o il vice-ispettore possono valersi per la ricerca degli obbligati, a norma della legge 8 luglio 1904, n. 407, del concorso degli agenti della forza pubblica.

(Approvato).

Art. 69.

Gli alunni, che ricevono l'istruzione per mezzo di scuole private o con l'insegnamento in famiglia, alla fine dell'ultimo anno dell'obbligo scolastico debbono presentarsi agli esami del corso corrispondente alla loro età nelle scuole pubbliche.

Questi esami saranno dati in una sessione straordinaria e la Commissione sarà presieduta dall'ispettore o dal vice-ispettore della circoscrizione, o, quando ciò non sia possibile, da un maestro designato dall'ispettore.

Della Commissione farà parte un insegnante della scuola privata.

La Commissione, nel riferire sull'andamento degli esami, segnalerà al R. provveditore agli studi le scuole che abbiano dato risultati cattivi o insufficienti.

Sulla relazione del R. provveditore, il Con-

siglio scolastico richiamerà il direttore della scuola a provvedere per i miglioramenti riconosciuti necessari; e quando nell'esame dell'anno successivo sia constatata la inefficacia dei provvedimenti adottati, il Consiglio ne riferirà al ministro della pubblica istruzione, il quale potrà anche in tal caso applicare il disposto dell'articolo 5 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Io riconosco che l'Ufficio centrale ha reso più completo, se non anche più severo, l'art. 69, che riguarda le garanzie sopra l'andamento delle scuole private. Vi trovo tuttavia questo comma: « della Commissione farà parte un insegnante della scuola privata ».

Esso costituisce un atto di tolleranza e di imparzialità verso l'insegnamento privato, e fa testimonianza dello spirito della nostra equità. Ma a me pare che si sia andati oltre la misura, e che, a garantire l'imparzialità dello Stato negli esami anche degli alunni delle scuole private, non sia necessario ammettere un insegnante della scuola privata nella Commissione di esame, ma semplicemente invitarlo ad assistere all'esame stesso. Nella Commissione di esame deve entrare l'elemento di Stato, poichè l'esame è funzione dello Stato, e non mi pare opportuno che, un insegnante privato esamini e dia il voto all'alunno che lo retribuisce direttamente. Basterebbe quindi dire così: « Saranno invitati ad assistere agli esami gl'insegnanti della scuola privata ».

Con ciò essi avrebbero sufficiente garanzia dell'imparzialità del giudizio.

E poichè sono su questo tema, mi permetto di rilevare che non vi è nessuna disposizione speciale, per le scuole private, riguardante le ispezioni; c'è però all'art. 9 nell'ultimo comma, tra le attribuzioni della Deputazione scolastica questa, che essa vigila sull'andamento delle scuole. Tuttavia non è detto nè qui nè in nessun'altra parte, in quale misura debba esercitarsi questa vigilanza. Esiste è vero la legge Casati che può servire di testo e di norma, ma questa legge Casati contempla tre parti, cioè: l'igiene, la morale e l'osservanza delle leggi dello Stato, ma non la ispezione didattica.

Noi ora attribuiamo allo Stato un ufficio

molto più complesso ed elevato in fatto di istruzione popolare di quello di una volta, ossia di quello che si attribuiva al tempo della legge Casati. Si capisce che questa parte della sorveglianza didattica, per una legge che si fondava in gran parte sulla libera concorrenza, non fosse sentita come necessaria, e piuttosto si avesse riguardo alla igiene, alla morale ed alla parte costituzionale propriamente detta; ma oggidi non c'è nessuno che s'intenda di scuola, e posso assicurare di avere interpellato una gran quantità di ispettori e di provveditori scolastici di ogni provenienza, di ogni fede, anche fra i più ortodossi, i quali non ritengono assolutamente necessario, nello stato attuale, la ispezione didattica delle scuole private.

DEL GIUDICE, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell' Ufficio centrale*. A nome dell' Ufficio centrale, io dichiaro che non è accettabile la proposta del collega Foà. Tale proposta è illiberale, perchè io non vedo nessun pericolo da parte dello Stato (per tutte le garantigie che accompagnano le prove di esame nell'insegnamento elementare), che vi sia quell'insegnante, il quale ha impartito l'insegnamento, tra i membri della Commissione. La semplice assistenza passiva, come vorrebbe il senatore Foà, non fornisce quella garanzia sicura che si ha quando l'insegnante privato entra a far parte della Commissione.

D'altronde, se l'insegnamento privato è riconosciuto dalla legge, se è un insegnamento parallelo a quello pubblico, perchè si vuol dare l'ostracismo a colui che, con diritto insegna, d'entrare nella Commissione? E osserverò ancora che, se è lecito addurre una prova di analogia, anche in altri gradi d'insegnamento superiore a quello elementare abbiamo lo stesso sistema.

Nell'Università, per esempio, dove l'insegnamento privato è collaterale all'insegnamento pubblico, l'insegnante privato entra sempre come componente della Commissione. Quello che basta per lo Stato, perchè l'insegnamento privato possa essere dato con lo spirito ed entro i limiti che la legge impone, è che la maggioranza della Commissione, la presidenza di essa, la vigilanza, sia affidata allo Stato. Questo basta, ma l'esclusione dell'insegnante privato mi

pare una solenne contraddizione, perchè, mentre da una parte l'insegnamento privato è riconosciuto, dall'altra si esclude colui che ha diritto di insegnare ad assistere, con diritto di voto, alle prove e a quegli esperimenti, che sono suggello del risultato dell'insegnamento.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Brevi parole per appoggiare le osservazioni fatte dal senatore Foà.

Non credo vi sia corrispondenza di condizioni fra l'insegnamento universitario e l'insegnamento elementare; basterebbe il fatto che per gli insegnamenti inferiori lo Stato ne prescrive l'ordinamento a mezzo dei suoi organi, e d'ora in poi saranno gli organi creati dalla nuova legge; prescrive i programmi, il metodo, e vuole l'esame fatto dinanzi agli insegnanti ufficiali e alle Commissioni ufficiali, per l'accertamento dei risultati degli studi compiuti. Ciò posto, l'esame prestato avanti la Commissione dell'insegnamento ufficiale ha un carattere eminentemente di controllo sul profitto dell'insegnamento, dato nella scuola in quel modo come l'autorità scolastica creda necessario che debba essere dato. Ed allora non c'è più ragione perchè l'insegnante privato venga a far parte della Commissione d'esame. Quindi io sono perfettamente d'accordo col collega Foà nel ritenere che, pure concedendo tutte le garanzie d'imparzialità nell'esame sui risultati delle scuole private, l'esame debba essere dato assolutamente ed esclusivamente dagli insegnanti ufficiali.

SCIALOJA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Io pregherei i colleghi Foà e Cavasola di ritirare la loro proposta. L'argomento di questo articolo è certamente dei più delicati del presente disegno di legge, ed ha dato luogo alla Camera dei deputati a molte ed ampie discussioni.

L'articolo, quale ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, è il risultato, si può dire, di una transazione avvenuta fra coloro che presero parte allora alla discussione; e a me pare che il Senato non farebbe opera opportuna, modificandolo, senza gravissime ragioni. Ciò potrebbe dar luogo a nuove discussioni alla Camera ed impedire così l'approvazione del disegno di legge.

Ma, indipendentemente da questo motivo abbastanza grave di opportunità, io credo che la disposizione, che oggi si vorrebbe mutare secondo le proposte dei colleghi Foà e Cavasola, sia veramente buona.

Dice il collega Cavasola: date a questi istituti privati tutte le garanzie possibili; ma l'esame degli alunni di essi deve essere dato davanti a Commissioni tutte d'insegnanti ufficiali. Ma quali altre garanzie potete immaginare, fuori che questa dell'intervento di almeno un insegnante della scuola privata nella Commissione di esame? Gli esami sono quel che li fanno gli esaminatori; non si può in altro modo garantire l'esame, se non scegliendo le persone della Commissione esaminatrice; e appunto per ciò il disegno di legge vuole che intervenga nella Commissione un insegnante della scuola privata.

L'ammettere che l'insegnante assista senza voto alle operazioni della Commissione, a me pare che sia il peggiore di tutti i rimedi possibili; perchè farebbe sorgere contestazioni, forse alla presenza degli stessi esaminati, senza che colui che fa queste contestazioni abbia poi il modo di far valere giuridicamente le sue ragioni.

L'Ufficio centrale si è preoccupato di questo articolo, e ha proposto modificazioni, che il Senato trova nel progetto che discutiamo; modificazioni abbastanza gravi, ma che non si allontanano dai concetti, che erano stati approvati dalla Camera dei deputati.

La Camera — come avviene talvolta nella fretta del deliberare — non si è accorta che la frase usata nel suo articolo 68: « la Commissione denuncierà al Consiglio provinciale scolastico, per i provvedimenti di legge, le scuole che diano risultati insufficienti o cattivi » conteneva una disposizione, che non aveva alcun valore pratico, perchè provvedimenti di legge, in questa materia, non ve ne sono.

Nessuna delle leggi che governano la pubblica istruzione prevede questo caso e determina sanzioni per esso. Sicchè il rinviar questo caso ai provvedimenti di altre leggi, che non esistono, era come non porre alcuna vera sanzione al nuovo precetto. L'Ufficio centrale ha voluto rendere efficace la sanzione, richiamando anche a questo caso quei poteri, che per altre ipotesi l'articolo 5 della legge Casati

attribuisce al ministro; e ha voluto che questi poteri fossero usati dal ministro, anzichè dal Consiglio scolastico, perchè sono veramente attinenti alla suprema vigilanza che la legge attribuisce al ministro. Ma rinforzata, in questo modo, l'efficacia pratica della disposizione, noi non possiamo ammettere che siano diminuite le garanzie, che diamo agli istituti privati. Noi arriviamo fino al punto di attribuire al ministro la potestà di chiudere gl'istituti privati, che non funzionino rettamente, ma, appunto perchè diamo questo grave potere al ministro, vogliamo che gl'istituti privati siano perfettamente garantiti nell'esame dei loro alunni.

Per queste ragioni prego i colleghi di voler accettare e votare l'articolo com'è stato proposto.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Insisto sopra la proposta che ho fatto.

Io miro semplicemente a dare una garanzia morale all'insegnante privato, il quale, assistendo all'esame, non come membro della Commissione, ma dinanzi alla Commissione esaminatrice, ha garanzia sufficiente che l'esame proceda regolarmente. Egli può controllare l'esame e ciò esercita un'influenza morale, che può giovare alla scuola privata.

Quanto alle ragioni di opportunità politica, io sarei il primo a riconoscerla, qualora ne fossi convinto. L'opportunità politica sarebbe fondata su questa supposizione che, se l'articolo ritorna alla Camera, come lo vorrei modificato, dopochè in essa ha dato luogo a vivace dibattito, potrebbe mettere a pericolo la votazione della legge. Io non pretendo di essere troppo uomo politico, ma, francamente, a me pare che nell'ora presente questo pericolo sia per lo meno esagerato; onde la ragione politica non vorrei nel momento attuale accettarla come molto fondata.

D'altra parte, insisto sopra il concetto della ispezione didattica nelle scuole private; e, siccome non si può ritornare sull'articolo votato, nè stimo conveniente aggiungerne uno nuovo, faccio raccomandazione al ministro, perchè, nella compilazione del regolamento, si abbia cura di interpretare le parole: « vigila le scuole » dell'ultimo comma dell'art. 9 di questa legge, nel senso più largo, cioè comprendendovi anche

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1911

la ispezione didattica, della cui necessità tutti i tecnici sono oggi convinti.

PRESIDENTE. Il senatore Foà insiste nel proporre la sospensione?

FOÀ. Insisto.

DEL GIUDICE, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell' Ufficio centrale*. Una sola osservazione. Accordiamo tutta la vigilanza, tutta la facoltà ispettiva, tutto il sindacato possibile da parte dello Stato, ma non si dichiara l'insegnante privato, quando è abilitato ad esercitare l'insegnamento, indegno di entrare nella Commissione. Questo sarebbe la maggior diminuzione dell'autorità morale dell'insegnante verso i suoi alunni.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. È indispensabile che io preghi il Senato di accordarmi tolleranza di altri pochi minuti d'attenzione, dopo le parole del senatore Del Giudice.

Quando noi ammettiamo il funzionamento della scuola privata, ed ammettiamo che gli alunni delle scuole private possano concorrere ai medesimi titoli scolastici che si conseguono nelle scuole pubbliche, noi abbiamo già escluso con ciò una minoranza di credito al professore privato: questo mi pare logico ed evidentissimo. Quindi a nessuno di noi poteva venire in mente, nè alcuno di noi poteva lontanamente sospettare di fare ingiuria al corpo insegnante, perchè non abbia un diploma di maestro ufficiale. Noi diciamo: voi ammettete la scuola privata, ma imponete l'obbligo (l'imponete voi legislatore) l'obbligo dell'esame dinanzi alla Commissione ufficiale, ed allora la logica vuole che si riconosca che voi attribuite all'esame dato presso la Commissione ufficiale un'azione di controllo dell'insegnamento dato, del funzionamento della scuola privata.

Questo non tocca affatto, nè il rispetto che ciascuno di noi porta a qualunque maestro privato, nè l'istituzione delle scuole private; questo significa soltanto contenere ciascun istituto nei limiti della propria finalità.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Naturalmente consento con l'Ufficio centrale, perchè questa materia è stata oggetto di profonda e vivace discussione alla Camera dei deputati, ed io non potrei cambiare opinione.

L'articolo, come è stato redatto dall'Ufficio centrale, rappresenta un passo innanzi verso la meta desiderata dai senatori Foà e Cava-sola.

La legge Casati ammette che il Ministero della pubblica istruzione ispezioni le scuole private sotto tre punti di vista: igiene, morale, rispetto delle istituzioni. Qui noi ammettiamo anche la vigilanza didattica, che vuole il senatore Foà. Poichè, quando fra le attribuzioni del Consiglio provinciale scolastico poniamo il vigilare sull'andamento delle scuole private, s'intende anche vigilanza didattica, giacchè non si può vigilare, rimanendo estranei all'insegnamento.

Quando poi veniamo a creare l'obbligo per gli alunni delle scuole private di presentarsi davanti a una Commissione governativa, noi ispezioniamo didatticamente la scuola privata, giacchè a me non sembra che possa esservi una ispezione migliore di quella di sottoporre al controllo governativo gli alunni delle scuole private mediante l'esame.

Ma faccio un'altra osservazione.

Non vi impressioni la presenza di questo insegnante privato. Noi dobbiamo rispettare tutto e tutti, anche la scuola privata (*benissimo*), vigiliamola perchè faccia bene, perchè si distingua la buona scuola dalla cattiva, ma riconosciamo i meriti che essa ha verso la cultura nazionale (*Approvazioni*).

Qui si tratta di piccoli bambini che vanno dai 6 ai 10 anni. Volete collocarli innanzi ad una Commissione giudicatrice composta di persone completamente nuove ed estranee? Essi saranno intimoriti, non troveranno più la parola per rispondere.

La presenza del loro maestro invece li affiderà e l'esame riuscirà più sincero, più leale e più liberale, come vogliono i senatori Foà e Cava-sola, come vuole l'Ufficio centrale e come vuole lo stesso ministro, (*Bene! Bravo! - Approvazioni vivissime*).

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, non insisto nella mia proposta.

TOMMASINI. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Come ho fatto per gli altri articoli, propongo anche per questo che alla parola « constatata » si sostituisca la parola « accertata ».

PRESIDENTE. Il senatore Tommassini ha proposto che anche in questo articolo alla parola « constatata » si sostituisca la parola « accertata ».

Domando all'onor. ministro ed all'Ufficio centrale se accettano questa modificazione.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la modificazione proposta dal senatore Tommasini.

SCIALOJA, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale accetta questa modificazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 69 con la sostituzione della parola « accertata », alla parola « constatata » nell'ultimo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 70.

Per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari, è istituito in ogni comune il patronato scolastico. Nelle città di maggior popolazione il patronato può essere diviso in sezioni nei diversi quartieri.

All'assistenza il patronato provvederà nelle forme più pronte e più pratiche per assicurare l'istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.

Inoltre il patronato verrà in aiuto della diffusione dell'istruzione popolare col promuovere la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche e popolari, di ricreatorii ed educatorii, col diffondere la mutualità scolastica, per l'istituzione di scuole speciali per l'emigrazione e per altri bisogni locali e con tutti gli altri mezzi, che sono ritenuti efficaci, secondo le condizioni dei luoghi, a completare l'opera della scuola.

(Approvato).

Art. 71.

Il patronato scolastico è ente morale. Esso è costituito di soci fondatori, di soci benemeriti, di soci annuali.

Il patronato è amministrato da un Consiglio presieduto dall'assessore della pubblica istruzione o da un consigliere del comune delegato dalla Giunta comunale ed è composto:

a) di rappresentanti del comune eletti dal Consiglio comunale all'infuori dei consiglieri;

b) del direttore didattico o del vice-ispettore scolastico o dell'insegnante elementare anziano;

c) di delegati delle istituzioni e delle associazioni locali in numero proporzionato al contributo versato dai rispettivi enti a favore dell'assistenza scolastica;

d) di delegati delle varie categorie di soci eletti dall'assemblea generale;

e) di insegnanti elementari eletti dagli insegnanti del comune.

Lo statuto del patronato scolastico stabilirà le norme per la costituzione del Consiglio di amministrazione e per il funzionamento dell'istituto.

Il comune, udito il Consiglio di amministrazione del patronato scolastico, stabilirà per regolamento le norme per la nomina del personale insegnante degli istituti ausiliari della scuola elementare.

MORANDI. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Vorrei proporre una modificazione a questo articolo, il quale disciplina una istituzione, che Roma ha il vanto di aver creato.

Venti anni fa, un uomo di gran cuore e valoroso insegnante, ebbe la felice idea di creare qui il patronato scolastico. L'istituzione si diffuse via via in tutta l'Italia, e uscì anche dai nostri confini.

Primo presidente del patronato di Roma, per dieci anni, fu un nostro illustre collega, il senatore Finali, che, aiutato da cittadini d'ogni classe e da buone e pietose signore, dedicò ad essa tutte le sue cure e la fece vigorosa e prospera. Altro presidente fu il rimpianto onorevole Gallo; il terzo, l'attuale, è l'onor. Scialoja in persona! Quindi la mia meraviglia, nel vedere che in questo articolo si voglia prescri-

vere che, presidente del patronato sia l'assessore comunale della pubblica istruzione in ogni comune.

Questo sarebbe un principio di « burocratizzazione », che potrebbe snaturare l'indole dei patronati e crear malumori tra coloro che li compongono. E che quanto io dico sia il vero, è dimostrato anche da un telegramma ricevuto or ora dal collega onor. Mazzoni, che gentilmente me lo ha comunicato. Da una grande città d'Italia telegrafano pregando l'onorevole Mazzoni di esporre al Senato il desiderio che non si fissi per presidente del patronato l'assessore della pubblica istruzione.

Non c'è nessuna necessità d'imporre un presidente; il presidente lo eleggono i soci, che mettono denaro e opera per mandare innanzi l'istituto. Maggiore sarebbe poi il pericolo di questa imposizione di un ufficiale pubblico, nel senso che i cittadini quando vedono che le cose sono nelle mani del Governo o del comune, s'addormentano facilmente; e c'è pure il pericolo (che si verifica di fatto in tutte le Opere pie), che le spese d'amministrazione possano assorbire troppa parte delle rendite, mentre oggi i patronati numerosissimi che abbiamo e che, modellandosi su quello di Roma, hanno dato origine a educatori, a ricreatori, e soprattutto alle refezioni scolastiche, non spendono nulla o quasi nulla per l'amministrazione. A Roma, almeno, il patronato ora presieduto dall'onor. Scialoja, non fa nessuna di simili spese; sono persone volenterose che tengono l'amministrazione di tutto.

Pregherei quindi l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di voler accogliere l'emendamento che ho presentato, nel quale è detto che l'assessore della pubblica istruzione farà bensì parte del Consiglio d'amministrazione, ma che il Consiglio eleggerà tra i suoi componenti il presidente.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Richiamo l'attenzione dell'Ufficio centrale e dell'on. ministro sopra l'ultima parte di questo articolo che suona così: « Il comune udito il Consiglio di amministrazione del patronato scolastico, stabilirà per regolamento le norme per la nomina del personale insegnante degli istituti ausiliari della scuola elementare ». Io vorrei fare una piccola aggiunta e credo

che tanto l'Ufficio centrale, quanto l'on. ministro non avranno difficoltà di accettarla. In primo luogo osservo che, oltre la nomina del personale, si deve contemplare anche la conferma ed il licenziamento. Non sto qui ora a dire le ragioni di questa aggiunta che io propongo; basta ricordare ciò che disse l'on. Scialoja in risposta al senatore Perla, quando fece notare come anche la presente legge si occupa non solo della nomina, ma anche delle riconferme e dei licenziamenti.

Dunque mi pare che bisogna completare il disposto di questo articolo, aggiungendo la conferma ed il licenziamento, e dicendo così: « le conferme, le nomine e i licenziamenti ».

Un'altra aggiunta poi mi permetto di proporre, ed è che le deliberazioni del patronato debbano essere approvate dal Consiglio scolastico. Questo in breve il mio desiderio.

LUCCHINI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI GIOVANNI. A me sorge un dubbio, che molto probabilmente l'Ufficio centrale ed il ministro dissiperanno con poche parole. Il dubbio è questo: qui l'istituzione di questo patronato è obbligatorio, non c'è dubbio; ogni comune deve avere il suo patronato.

Ora, io domando all'Ufficio centrale ed al signor ministro: ed in quei paesi, in quelle città — come per esempio la mia — in cui il Municipio ha provveduto a tutto, alla refezione scolastica, a sovvenzionare i libri occorrenti, alle scarpe, ecc. ed ha nel suo bilancio, anche da anni, le somme occorrenti, dovrà questo Municipio istituire lo stesso il patronato, dandogli l'amministrazione dei fondi suoi? Ecco il dubbio che mi sorge, perchè evidentemente le conseguenze potrebbero riuscire abbastanza gravi. Secondo l'articolo in esame, il patronato è amministrato da individui nominati dal Consiglio comunale, ma però estranei all'Amministrazione comunale, ed è presieduto dall'assessore per la pubblica istruzione. Ma è evidente, e non c'è bisogno che lo spieghi al Senato, che con la mutabilità delle Amministrazioni comunali di oggi, potrebbe avvenire che quel patronato, che oggi ha un indirizzo verso un certo punto sociale, domani non rispondesse più all'indirizzo che ha l'Amministrazione comunale.

Ad ogni modo, io non faccio questione. Domando un chiarimento, perchè dalla lettura.

dell'articolo il dubbio mi sorge e mi pare che la questione sia abbastanza importante.

SCIALOJA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. Le osservazioni fatte dai colleghi, che hanno parlato, sono abbastanza gravi: io risponderò ad alcune e lascerò al ministro della pubblica istruzione la cura di rispondere alle altre. Il senatore Morandi propone di togliere dal secondo comma dell'art. 71 quella parte, che si riferisce alla presidenza del patronato assegnata all'assessore della pubblica istruzione o ad un consigliere del comune delegato dalla Giunta municipale. Noi avevamo ammessa questa presidenza, seguendo la richiesta di alcuni grandi comuni (pare che i grandi comuni non siano molto di accordo fra loro relativamente a questo punto); e ci aveva persuasi quella richiesta, perchè era fondata su questo validissimo argomento: i patronati, così come sono costituiti da questo disegno di legge, dovranno compiere funzioni, le quali si attengono strettamente all'ordinamento delle scuole rette dai comuni; d'altra parte essi dovranno anche desumere il più delle volte quasi tutti i loro mezzi, certamente sempre molti dei loro mezzi, dai bilanci dei comuni.

È dunque assolutamente necessario, affinché i patronati possano bene funzionare, che non si generi alcuno screzio fra i patronati e le Amministrazioni comunali; se si mettono in lotta questi due enti, chi ci andrà di sotto sarà la scuola, ed il servizio di assistenza ad essa inerente. Noi, pertanto, accettammo la proposta di affidare la presidenza dei patronati a quelle stesse persone che hanno il governo della scuola comunale, per rendere impossibile ogni antagonismo, ogni divergenza. Tuttavia gli argomenti addotti dagli altri comuni, che hanno rivolto telegrammi anche all'Ufficio centrale, sono pur essi abbastanza forti: può darsi che in questi patronati si trovino persone eminenti, anzi è da augurarsi che facciano parte di questi Collegi persone di grande valore, le quali dappertutto già dedicano l'opera loro a simili istituzioni. Il collega nostro Morandi ricordava che appunto uno dei patronati di Roma aveva per presidente il nostro illustre collega senatore Finali. Ora, quando intervengono nei patronati persone di tanto valore e di così alta condizione sociale, può veramente sembrare strano

che la presidenza, invece di essere loro affidata, sia data per legge ad un consigliere comunale, che potrebbe trovarsi in una condizione molto inferiore.

Io pertanto non sarei alieno dall'ammettere che i Collegi di patronato potessero scegliersi il loro presidente; ma in tal caso bisogna aggiungere alle varie categorie dei componenti di tali Collegi, anche i consiglieri comunali, i quali, nel progetto, come ci è venuto dalla Camera, erano esclusi, perchè si disponeva anzi, che i comuni nominassero alcuni membri del patronato, purchè non appartenessero al Consiglio comunale.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. La categoria dei consiglieri comunali è contemplata nella lettera a) dell'articolo.

SCIALOJA, *relatore*. No, anzi ivi si dice: « rappresentanti del comune all'infuori dei consiglieri comunali ».

E che qualche membro del Consiglio comunale intervenga in questi patronati, è necessario. Il collega Morandi citava il caso di un patronato di Roma presieduto da me; ebbene, io credo di aver reso qualche servizio a questo patronato solo perchè, essendo io anche consigliere comunale, ho potuto spesso volte servire da mezzo di comunicazione fra il patronato e l'amministrazione comunale. Parlo quindi anche un po' per esperienza. Bisogna che in questi patronati intervengano alcuni consiglieri comunali. (*Commenti*). Per aprire la via a tutte le possibilità, io propongo che della presidenza non si parli nella legge: e poiché questa ammette che ciascun patronato possa avere un suo statuto (appunto per tener conto delle differenze di fatto, che si impongono per la diversità stessa dei comuni), proporrei di togliere dall'articolo tutto ciò che si riferisce alla presidenza, lasciando che a questa provvedano gli statuti, che saranno stabiliti in ciascun luogo, perchè ognuno conosce meglio gli affari di casa propria; ma richiedo che nell'articolo si stabilisca una categoria di componenti il patronato costituita da consiglieri comunali.

L'altra proposta era quella di modificare l'ultima parte dell'articolo del progetto dell'Ufficio centrale, che si riferisce alla nomina del personale insegnante negli istituti ausiliari della scuola elementare. Si domanda che anche la conferma ed il licenziamento di questi in-

segnanti abbiano le garanzie del regolamento comunale, di cui qui si parla.

Essendo questa una materia, che si riferisce soprattutto al complesso dell'amministrazione scolastica, io prego il ministro di rispondere a tale domanda. Per parte dell'Ufficio centrale, noi insistiamo su quanto abbiamo proposto.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. L'assessore delegato all'istruzione nei singoli comuni, è stato designato alla presidenza del patronato dopo lunga e ampia discussione, perchè nell'Ufficio centrale abbiamo rifatta un po' la storia dei diversi patronati costituiti nei paesi di ciascuno di noi, e anche abbiamo assunto informazioni su ciò che era avvenuto in altre regioni.

Dappertutto i patronati si sono costituiti per la massima parte a spese delle amministrazioni comunali; i comuni forniscono i locali, danno la refezione gratuita, i libri, gli indumenti e tutto il materiale di cui i patronati si valgono; danno, insomma, oggi quasi tutto; e anche per l'avvenire indubbiamente avverrà altrettanto. Nonostante la pompa di questa lunga enumerazione di soci fondatori, di soci benemeriti, di soci annuali, che ci vien data da questo articolo 71, succederà sempre quanto avviene ora: che, cioè, a confronto di ciò che dà il comune tutto ciò che darà al patronato questa triplice serie di soci, sarà poco più di un nonnulla.

D'altra parte si tratta di un istituto che deve sorgere nelle scuole dei comuni; se in queste scuole cominciamo da oggi a creare antagonismi fra comune e patronato, succederà, senza dubbio, che i comuni, fino ad ora così larghi di benefici verso l'assistenza scolastica, si raffredderanno e non daranno più nulla, all'infuori di ciò che la legge rende, per loro, obbligatorio e, per ciò stesso, meno simpatico.

Nei comuni nostri, quando non era ancora permesso dare refezioni scolastiche, le abbiamo date con gravi sacrifici e con lotte vivacissime. E ben lo sa l'on. ministro Sacchi, che sono lieto di veder qui fra noi, il quale pochi giorni dopo che la refezione gratuita agli alunni poveri era stata deliberata, per la prima volta in Italia, dal comune di Parma, la propose e la fece deliberare anche dal Consiglio comunale di Cre-

mona; e ricorda senza dubbio come quel Consiglio comunale fu sciolto, perchè allora era un grave delitto il pensare alla refezione scolastica; e ricorda, del pari, come nelle elezioni furono rimandati al Consiglio, con votazione pressochè unanime, tutti gli antichi consiglieri, e come la prefettura allora soltanto abbia dovuto, suo malgrado, chinare il capo e approvare questa spesa sovversiva della refezione scolastica.

Ebbene quello che allora era quasi un delitto ora diventa una spesa obbligatoria; giacchè in Italia, pur troppo, facciamo sempre così: andiamo, in breve volger di anni, da un estremo all'altro; ed oggi rendiamo obbligatoria per i comuni una spesa che ieri era loro rigidamente vietata; ed anzi insieme con la refezione rendiamo obbligatorie tutte le altre spese di assistenza scolastica. E, come se questo non bastasse a rendere antipatiche tali spese, vogliamo chiamare per amministrare i fondi ad esse necessari, un ente estraneo, con un presidente estraneo, che sarà continuamente e necessariamente in lotta col comune.

Insisto, quindi, anche a nome di altri colleghi, perchè l'articolo (che è stato formulato, dopo lungo studio, dall'Ufficio centrale) rimanga tal quale, quantunque mi dispiaccia di essere in dissenso — e in questo soltanto — col collega Scialoja.

MORANDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORANDI. Io credo che il senatore Mariotti abbia parlato di certi determinati luoghi e non in generale.

A Bologna è sorto di fresco un patronato per iniziativa privata...

DALLOLIO *ed altri*. Non c'è più, è morto...

MORANDI. ...il patronato per i minorenni condannati condizionalmente.

DALLOLIO (*interrompendo*). Va bene; è altra cosa.

MORANDI. Voi dite: altra cosa è il patronato per i minorenni condannati condizionalmente, altra cosa è il patronato scolastico. Io credo che siano rami dello stesso albero.

Il patronato che sorse in Roma nel 1891, per iniziativa e per opera costante del prof. Federico Di Donato (non l'ho nominato prima, e lo nomino adesso a cagion d'onore), si allargò rapidamente, come ho già notato, a una bella fioritura in tutta l'Italia e fuori d'Italia. Oggi

assume anche altre forme e atteggiamenti, in grazia appunto della sua elasticità. Chè meraviglia?

L'istituto della condanna condizionale è recente: ora dunque si trova che assistere i giovinetti condannati condizionalmente è cosa ottima, e perciò è sorto il patronato di Bologna, nel quale non credo che entri l'assessore dell'istruzione.

Ma le ragioni addotte dall'onor. Scialoja persuadono sempre più che il far entrare nell'Amministrazione del patronato assessori e consiglieri è cosa doverosa. Nessuno però come presidente. Ritengo quindi opportuno che, la modificazione all'articolo la debba fare l'Ufficio centrale medesimo, trovando un accordo tra i suoi componenti. Io ammetto che il Consiglio comunale nomini nel suo seno i rappresentanti suoi, oltre l'assessore, che di diritto farà parte del patronato.

All'onor. Scialoja che per sostenere la presidenza dell'assessore adduceva l'argomento che altrimenti potrebbe nascere qualche lotta, io mi permetto di rispondere che la lotta può nascere più facilmente con un presidente obbligatorio, non con un presidente elettivo. La ragione che mi ha indotto a fare la proposta è appunto perchè non nasca dissenso tra le persone riunite in quest'opera benefica. Se voi, per legge, imponete un capo, questo potrebbe non esser simpatico alla maggioranza dei membri del patronato, e allora le spese graveranno sempre più sul comune.

Nei paesi citati dall'onor. Mariotti, si è veduto che il comune fa, mentre in altri non fa niente. Io conosco invece altri luoghi, dove il comune sussidia, ma non fa. Questo è quel che dobbiamo cercare noi di ottenere, anche per togliere la cattiva abitudine di sperar tutto dal Governo e dai comuni.

Concludo dunque col mantenere la mia proposta, che è conciliabile con quella dell'onorevole Scialoja; e l'Ufficio stesso può trovarne il modo.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Osservo che l'onor. Scialoja ha, molto opportunamente, fatto rilevare, come sia conveniente che il patronato scolastico sia strettamente in relazione col comune, ma nello stesso tempo ne sia distinto; e l'opera sua sia

concorde, ma separata. Per questo, e per evitare equivoci di fatto, che sono anche più da temere di quelli di parola, io proporrei che l'ultimo comma di questo articolo fosse emendato in questo senso:

« Il Consiglio di amministrazione del patronato scolastico stabilirà per regolamento le norme per la nomina del personale insegnante nelle istituzioni ausiliarie della scuola elementare, da approvarsi dal Consiglio comunale ».

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Io debbo dare uno schiarimento perchè mi sono permesso, e forse ho fatto male, di interrompere il senatore Morandi, quando ha citato lo statuto di un patronato di Bologna. Il patronato, al quale si riferisce il senatore Morandi, è un patronato che non ha nessuna diretta attinenza con le scuole elementari, è un patronato per la tutela dei minorenni, che si è istituito l'anno scorso, e che speriamo possa continuare a spiegare, con buon successo, la sua opera benefica: ma a Bologna esisteva veramente un patronato per gli alunni delle scuole elementari.

A questo patronato il comune aveva dato ad amministrare i fondi che esso stanziava, così per la refezione scolastica, come per la somministrazione di indumenti, di libri agli alunni poveri. Che cosa è accaduto? È accaduto che questo comitato, il quale era diretto da egregi cittadini, per un po' di tempo è andato innanzi regolarmente, e bene, e con una certa energia; poi, come le persone che erano a capo di questo patronato, hanno dovuto dedicarsi a qualche altra occupazione che non li ha lasciati più liberi di attendere con la necessaria assiduità all'opera del patronato, il funzionamento di questa istituzione è diventato imperfetto, tanto che un bel giorno il comune si è trovato nella necessità di avocare a sé tutti questi servizi, e il patronato si è sciolto. Ecco perchè ho detto che questo patronato non esiste più.

Questo esempio, del resto, sarebbe favorevole all'articolo, come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Nella discussione sollevata da questo articolo io non intendevo entrare, ma, giacchè ho dovuto incidentalmente prendere la parola, dirò che all'articolo, come è stato proposto dall'Ufficio centrale do la mia piena adesione, e non

mi ferma la considerazione mossa, con molta gentilezza di animo, come è nel suo costume, dal senatore Morandi, e desunta dal fatto, che a Roma, a capo del patronato, sono state persone illustri come il nostro collega Finali. Nessuno ha più di me reverenza ed affetto per il senatore Finali, ma debbo dire che in un paese democratico come il nostro, un cittadino, per quanto sia alto negli uffici pubblici e nella pubblica estimazione, non è diminuito minimamente nella considerazione degli altri, se in una Commissione speciale non tiene ufficialmente il primo posto. Ed io non credo che sia un buon principio che, dove è un personaggio illustre, esso debba essere sempre a capo della istituzione della quale fa parte. Si arriverebbe al punto che anche negli uffici del Senato, tutte le volte che vi è un uomo il quale eccelle sopra gli altri, per quelle qualità che rendono illustre e caro a tutti il senatore Finali, dovrebbe avere di diritto la presidenza di tutte le Commissioni. Io credo che qui invece si tratti di vedere quale sia la persona più adatta ad amministrare questi fondi nell'interesse della scuola, e quando vi sono città (non voglio parlare della mia, ma parlerò di Milano) che stanziavano centinaia di migliaia di lire per la refezione scolastica ecc., non si può tagliar fuori il comune dall'amministrazione di somme così considerevoli e che escono dalle tasche dei contribuenti.

Quindi io credo che se noi manteniamo l'articolo come è stato proposto dall'Ufficio centrale, faremo cosa ottima e non inaridiremo le fonti della beneficenza privata, la quale, certamente, non sarebbe sufficiente di per sé sola a provvedere a così grandi bisogni, senza l'ausilio larghissimo e ognora crescente dei comuni.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'istituto del patronato scolastico è stato introdotto in questo disegno di legge dall'attuale ministro della pubblica istruzione, ad imitazione della cassa scolastica istituita in Francia da parecchi anni e che ha dato buoni risultati, come è stata imitata dalla Francia la presenza dell'insegnante privato agli esami.

Qual'è il concetto che mi ha guidato in questa materia?

La legge attuale, non bisogna nascondere, diminuisce i poteri del comune. D'altra parte il progresso della scuola esige un'attività tutta nuova, al di fuori delle poche ore di scuola stabilite dalla legge. Perché la scuola popolare dia buoni frutti, è necessario che abbiano a funzionare istituzioni affatto nuove, pre-scolastiche e post-scolastiche. È l'orizzonte nuovo della scuola popolare italiana, un nuovo campo di attività che si apre ad ogni comune.

Detto questo, passo a rispondere all'onorevole Morandi.

Parecchi senatori insistono perché la presidenza del patronato sia data all'assessore o al consigliere che rappresenta il comune. La Camera dei deputati su questo aveva taciuto. Il senatore Scialoja propone che non si dica nulla. Io propongo un'altra cosa: che si aggiunga un comma all'articolo, che dica: «le norme per la nomina del presidente saranno determinate dal regolamento».

Ed espongo subito il mio concetto.

Nelle grandi città non è possibile che l'assessore presieda tutti i patronati. Volete, ad esempio, che a Roma ci sia un sol patronato? Non è possibile; ce ne saranno parecchi. Nei comuni piccoli poi credo che sia pericoloso escludere l'assessore comunale dall'amministrazione del patronato, che distribuisce i quaderni, la refezione, i vestiti ecc. Ora, io vorrei che questa materia fosse senz'altro disciplinata per regolamento.

Faccio una proposta, senza dare ad essa un'importanza grande: vedrà il Senato che cosa convenga deliberare.

Il senatore Todaro propone si deliberi che il Consiglio d'amministrazione del patronato, oltreché la nomina, debba stabilire anche la conferma ed il licenziamento degli insegnanti.

Io mi permetto di pregare l'onor. Todaro di non insistere in questa proposta. È necessario che il Comitato sia un po' libero nella sua azione, perché questi uffici si assegnano anno per anno a quegli insegnanti che non hanno altri incarichi, o che si trovano in maggior bisogno.

Ora, non possiamo stabilire diritti. Si tratta di un istituto iniziale; più tardi questi istituti dovranno rinvigorirsi, ed allora si stabiliranno garanzie nuove. Ora mi sembrerebbe prematuro.

L'on. senatore Lucchini ha portato l'esempio

della sua Vicenza, dove queste istituzioni ausiliari hanno già avuto, per merito del comune, un largo sviluppo, e ha domandato se queste istituzioni dovranno continuare ad esistere. Esisteranno naturalmente, ma soggette alle norme di questa legge, perchè non si può ammettere che si debba sostituire un patronato scolastico privato a quello comunale. Questo è il concetto che informa queste disposizioni di legge, e non mi pare che da questo potranno derivare grandi inconvenienti.

Gli onorevoli senatori hanno già notato che la parte principale della spesa di questi patronati sarà sempre sostenuta dal comune. Concludendo, sulla nomina del presidente mi rimetto all'Ufficio centrale; procuri l'onorevole senatore Scialoja di mettersi d'accordo in questo col collega senatore Mariotti.

La proposta del senatore Todaro non mi pare possa essere accettata; onde lo pregherei di ritirarla. Parimenti pregherei il senatore Tommasini di non insistere nella sua, perchè con essa si verrebbe a diminuire l'influenza del comune, il che noi non dobbiamo desiderare.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. A me sembra che la mia proposta poteva anche essere accettata dall'on. ministro; poichè parmi che il concetto sia implicito: nella parola « nomina » si comprende la « conferma e il licenziamento ».

Infatti, anche senza mettere queste due parole nell'articolo, è naturale che la facoltà stabilita nell'articolo stesso si debba estendere anche ai casi di conferma e di licenziamento. Così pure per quanto riguarda la questione della sanzione del Consiglio scolastico, risulta da tutto il contesto di questa legge.

Mi sembra dunque che io non chiedevo nulla al di fuori della stretta logica; ad ogni modo, dacchè l'on. ministro non accetta la mia proposta, non insisto.

LUCCHINI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI GIOVANNI. Ringrazio anzitutto l'on. ministro della risposta che mi ha data, e che mi ha soddisfatto, specialmente perchè l'onorevole ministro ha assicurato che la parte amministrativa resterà sempre al comune.

Del resto ciò si capisce; abbiamo ad esempio la refezione scolastica; quando si debba prov-

vedere alla refezione scolastica in cinque o sei frazioni rurali di un comune, è evidente che essa debba essere sorvegliata nei diversi punti, nello stesso tempo; occorre quindi avere una specie di sotto-patronato in ogni frazione del comune.

Se non sono date sufficienti garanzie, perchè il denaro che il comune paga, e che è il denaro dei contribuenti, venga speso secondo le intenzioni del comune, evidentemente si potrebbe dar luogo a molti inconvenienti. Ma anche qui capisco che l'on. ministro non può molto; tutto dipenderà dal modo come è portato questo patronato, dalle facoltà che avrà e dalla sua competenza di fronte al comune che paga.

A me parrebbe che si potrebbe rimandare questo articolo all'Ufficio centrale, per trovare un accordo sulla composizione di questo patronato.

SCIALOJA. Ci siamo già messi d'accordo.

LUCCHINI GIOVANNI. Tanto meglio.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io vorrei, se il Senato e l'Ufficio centrale me lo permettono, rilevare una espressione, non so se pensata o sfuggita all'onorevole ministro, nel rispondere all'onorevole senatore Morandi.

Il ministro, se ho ben compreso, ha detto che non vi può più essere un patronato privato...

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. No, ci può essere.

CAVASOLA. Sta bene: può esservi un patronato che non sia quello obbligatorio, che potrà agire unendosi in federazione, e potrebbe anche agire indipendentemente, se mantenuto da fondi non dati dal comune.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Può esistere un patronato privato, ma se riceve sussidi dal comune deve uniformarsi a queste disposizioni.

CAVASOLA. Perfettamente, secondo la regola: amministra chi spende.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. A nome anche degli altri colleghi dell'Ufficio centrale, propongo che l'articolo 71 sia così concepito: il primo comma resterebbe identico all'attuale; il secondo comma invece dovrebbe essere variato in questo modo:

« il patronato è amministrato da un Consiglio composto: a) dell'assessore comunale per la istruzione pubblica o di un consigliere comunale delegato dalla Giunta municipale; b) di rappresentanti » ecc. spostando in seguito tutte le lettere.

Della presidenza non si parla, e non c'è nessun bisogno di parlarne, perchè, secondo la disposizione dell'articolo seguente, lo statuto del patronato scolastico sarà proposto dal Consiglio comunale. Così ogni Consiglio comunale di Italia potrà, nello statuto del proprio patronato, stabilire ciò che ritiene più opportuno. Il comune di Padova, a cui accennava l'onorevole Levi-Civita, potrà fare presidente l'assessore municipale, il comune di Livorno potrà invece seguire una via diversa, se lo crede più opportuno. Lasciamo che i singoli comuni facciano ciò che ritengono migliore nella loro amministrazione. In questo modo, mi pare, si sono contentati tutti, e noi abbiamo fatto anche una buona cosa: abbiamo tolto una disposizione obbligatoria dalla legge; perchè, se questa legge ha un vizio, è quello di obbligare un po' troppo. (*Approvazioni*).

DALLOLIO. Aderisco pienamente.

MORANDI. Trovo ingegnossissima la proposta dell'Ufficio centrale, e gliene faccio i miei rallegramenti.

PRESIDENTE. Il Governo accetta?

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Sissignore.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. L'onorevole ministro mi ha invitato a ritirare l'emendamento proposto, ed io vorrei bene compiacere al suo desiderio e lo farei, se egli avesse la bontà di dichiararmi che, lasciato nella sua antica redazione l'ultimo comma di questo articolo, gli insegnanti che saranno nominati s'intenda che non sono insegnanti nominati dal comune.

All'ultimo comma di questo articolo, io aveva proposto di aggiungere dopo le parole: « stabilirà per regolamento le norme »; le altre: « che verranno approvate dal Consiglio comunale ». I nominati per questi istituti sussidiari alla scuola, sono nominati dal Consiglio di amministrazione del patronato, non dal comune. Ciò è che io domando sia chiarito.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il comune stabilisce le norme, ma non procede alle nomine. La nomina mi pare che sia affidata al Consiglio d'amministrazione del patronato; non è detto nulla, ma io l'interpreto così. Il senatore Tommasini domanda se questa nomina non dovrà cadere sopra insegnanti comunali...

TOMMASINI. No, no. Io domando se questi insegnanti, che insegneranno in questi istituti affini, saranno di nomina comunale, o no.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Saranno nominati dal Consiglio d'amministrazione del patronato.

TOMMASINI. Allora ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 71 così modificato nel secondo comma:

« Il patronato è amministrato da un Consiglio composto:

« a) dell'assessore della pubblica istruzione o di un consigliere comunale delegato dalla Giunta comunale;

« b) di rappresentanti » ecc.; il resto identico.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 72.

Lo statuto del patronato scolastico, proposto dal Consiglio comunale, è approvato dalla Delegazione governativa, sentito il Consiglio scolastico provinciale.

(Approvato).

Art. 73.

Il patronato adempie ai suoi fini:

1° con i contributi dei soci;

2° con i sussidi dello Stato;

3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziare nei bilanci del comune, della provincia e di altri enti, specialmente degli istituti di beneficenza;

4° con doni, legati e altri eventuali proventi.

Le somme di cui al n. 3° saranno versate

all'amministrazione del patronato nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento.

Fermo restando per i comuni il disposto dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 407, l'autorità tutoria non approverà qualsiasi nuova spesa facoltativa, o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle iscritte nei bilanci all'atto della promulgazione della presente legge, che non abbia per iscopo la sanità e l'incolumità pubblica, quando in correlazione alla medesima non si sia aumentato del 2 per cento della spesa stessa il fondo destinato all'assistenza scolastica.

Le somme stanziare nei bilanci dei comuni e delle provincie all'atto della promulgazione della presente legge per l'assistenza scolastica o per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non potranno esser diminuite.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho chiesto di parlare per domandare un semplice schiarimento.

Nella disposizione dell'ultimo comma di questo articolo è detto che il comune deve versare al fondo per l'assistenza scolastica il due per cento di tutte le nuove spese facoltative, o aumenti di spese facoltative ordinarie e straordinarie.

Ma vi sono alcuni aumenti nelle spese facoltative, come del resto, nelle obbligatorie, che non dipendono dalla volontà del comune, ma si verificano automaticamente. Ad esempio, molti comuni hanno biblioteche, musei, istituti musicali, e ognuno di questi istituti ha un proprio organico, per cui gli stipendi degli insegnanti o dei funzionari ad essi adibiti, aumentano periodicamente per effetto dei decimi stabiliti dai regolamenti.

Io non credo che questo accrescersi automatico delle spese, indipendentemente dalla volontà e dalla libertà di azione del comune, possa essere compreso tra quelle nuove deliberazioni per le quali è fatto divieto all'autorità tutoria di dare l'approvazione senza la falcidia del due per cento.

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, ministro della pubblica istruzione. Si tratta di una questione interpretativa;

e noi abbiamo corpi consultivi e legislativi, che possono benissimo servire a questo scopo.

Sembra tuttavia che, quando questi aumenti siano conseguenza di atti anteriori a questa legge, non debbano portare questo effetto.

Tuttavia faccio le mie riserve.

DALLOLIO. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 73 nel testo che ho letto.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 74.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del patrimonio sono soggetti all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

(Approvato).

Art. 75.

Per venire in aiuto delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare, il fondo generale iscritto nel capitolo 216 dello stato di previsione per l'esercizio 1910-11 sarà aumentato, a cominciare dall'esercizio 1910-11 e per 5 esercizi consecutivi, fino a raggiungere lo stanziamento complessivo di lire 920,000.

Il fondo iscritto nel capitolo n. 217 dello stato di previsione dell'esercizio 1910-11 per sussidi a biblioteche popolari, a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche è portato a lire 105,500. Questo stanziamento potrà essere aumentato negli esercizi successivi con la legge del bilancio.

Il fondo generale per assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, iscritto nel capitolo n. 205 dello stato di previsione per l'esercizio 1910-11, è portato a lire 574,000 in sei esercizi, a cominciare dall'esercizio 1910-11 fino all'esercizio 1915-16.

(Approvato).

TITOLO VIII.

Provvedimenti per i servizi centrali e Ispettorato per l'istruzione elementare.

Art. 76.

È istituita nella Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la Sezione per l'istruzione primaria e popolare.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1911

La Sezione è composta:

1° di tre membri del Consiglio superiore, nominati dal ministro;

2° di due membri nominati dal ministro, l'uno fra i Regi provveditori agli studi, l'altro fra le persone che per opere o per insegnamenti dati siano venute in fama di singolare perizia nelle discipline pedagogiche;

3° di un direttore o di un professore ordinario, da almeno sette anni, delle scuole normali, eletti rispettivamente dai capi d'istituto e dai professori di scuole normali Regie;

4° di un Regio ispettore scolastico nominato dal ministro;

5° di un direttore didattico e di due insegnanti elementari, che abbiano almeno dieci anni di servizio, eletti rispettivamente dai direttori e dagli insegnanti elementari.

Il ministro nomina fra i tre membri del Consiglio superiore, il presidente della Sezione.

Il presidente e i membri della Sezione durano in carica un triennio; sono riconfermabili o rieleggibili.

I membri della Sezione di cui al n. 1 decadono dall'ufficio quando cessino di far parte del Consiglio superiore della istruzione.

DALLOLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DALLOLIO. Ho domandato la parola per uno schiarimento. Al comma quinto di questo articolo è detto: «di un direttore didattico e di due insegnanti elementari che abbiano almeno dieci anni di servizio, eletti rispettivamente dai direttori e dagli insegnanti elementari». Domando se i dieci anni di servizio, di cui si parla in questo comma, si riferiscano unicamente al servizio come direttore didattico, oppure se possano esservi compresi anche gli anni di servizio prestati come semplice insegnante.

CRE DARO, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRE DARO, ministro della pubblica istruzione. A me sembra che i dieci anni di servizio possano anche essere d'insegnamento. È meglio avere libertà di scegliere anche persone giovani.

Debbo poi pregare l'Ufficio centrale e il Senato di considerare una cosa. In un articolo precedente noi abbiamo soppresso tacitamente la Commissione consultiva, la quale esercita nel

Ministero della pubblica istruzione un compito arduo e importante; perchè è essa che dà pareri al ministro sopra tutte le questioni che sorgono fra comune e maestri. Alla Commissione consultiva viene sostituita questa sezione della Giunta del Consiglio superiore. È necessario che in seno alla Giunta, che acquista poteri nuovi e così importanti, intervenga il direttore generale della istruzione primaria, affinché ci sia un rapporto intimo fra la Giunta e l'amministrazione. È necessario questo, anche perchè dell'attuale Commissione consultiva fa parte il direttore generale della istruzione primaria; il passaggio sarebbe brusco e darebbe luogo ad inconvenienti.

Propongo quindi che, invece di un provveditore, come è detto nel secondo comma (che è sempre un funzionario dipendente dalla pubblica istruzione), si metta il direttore generale della pubblica istruzione, lasciando invariato il resto.

Avverto poi che questa Giunta dovrà adunarsi molto spesso, e il richiamare a Roma molte volte nell'anno un provveditore vuol dire fare il danno di una provincia.

Concludendo:

Resta intatto il primo comma di questo articolo 76. Il resto dell'articolo verrebbe così modificato:

«La Sezione è composta:

«Del direttore generale della istruzione elementare e di una persona che per opere o per insegnamenti dati sia venuta in fama di singolare perizia nelle discipline pedagogiche».

Voci: Nominata dal ministro.

CRE DARO, ministro della pubblica istruzione. Sta bene, nominata dal ministro.

TORRIGIANI L. Ma il provveditore rimane?

CRE DARO, ministro della pubblica istruzione. Il provveditore non rimane più. Il resto dell'articolo è come è stato concordato.

DALLOLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DALLOLIO. Ringrazio l'onor. ministro della spiegazione data nel senso che i dieci anni, dei quali si parla nel comma quinto, non debbano essere assolutamente dieci anni di servizio come direttore didattico, ma possano esservi anche compresi gli anni passati come semplici insegnanti. E per parte mia trovo giusto ed utile che così sia.

PRESIDENTE. Allora do lettura delle modificazioni apportate all'art. 76.

Art. 76. È istituita nella Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione la Sezione per l'istruzione primaria e popolare.

La Sezione è composta:

1° Del direttore generale dell'istruzione elementare e popolare...

Voci. E se questo manca?

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Non manca mai, ma se mancasse, vi è sempre chi lo può sostituire.

SCIALOJA, *relatore*. Credo che sarebbe opportuno dirlo.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Allora aggiungiamolo e si dica: « Del direttore, ecc., ecc. o di chi ne fa le veci ». Ed allora sarebbe bene di fare un altro paragrafo a parte e dire:

« 3° Di una persona scelta dal ministro fra coloro che per opere o per insegnamenti dati, sia venuta in fama di singolare perizia nelle discipline pedagogiche ».

Ed allora i numeri dei seguenti commi cambiano tutti.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. Già che siamo in tema di emendamenti, io credo che l'onorevole ministro potrebbe accettarne un altro di lieve importanza.

Nel penultimo comma di questo articolo si dice:

« Il presidente ed i membri della sezione, durano in carica un triennio, sono riconfermabili e rieleggibili ».

A me sembra che sarebbe più opportuno di prolungare la durata in carica di questi membri fino ad un quadriennio, giacchè la durata in ufficio dei membri del Consiglio superiore e di tutte le altre Giunte che vi fanno capo, è di un quadriennio e non di un triennio.

Non vi è quindi alcuna ragione per fare diversamente in questo caso.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Io credo che sarebbe bene dire anche qui che in caso di pa-

rità di voti, il voto del presidente sia quello che deve prevalere. Così appunto è stabilito anche per la Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie nella legge dell'8 aprile 1906 che la istitui.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto la proposta del senatore Dini e propongo che l'aggiunta sia così concretata: « In caso di parità di voto, prevale quello del presidente ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 76 con gli emendamenti ora proposti e lo pongo ai voti.

Art. 76.

È istituita nella Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la Sezione per l'istruzione primaria e popolare.

La Sezione è composta:

1° di tre membri del Consiglio superiore, nominati dal ministro;

2° di due membri: del direttore generale dell'istruzione primaria e popolare o di chi ne fa le veci, e di una persona scelta dal ministro fra quelle che per opere o per insegnamenti sieno venute in fama di singolare perizia nelle discipline pedagogiche;

3° di un direttore o di un professore ordinario, da almeno sette anni, delle scuole normali, eletti rispettivamente dai capi d'istituto e dai professori di scuole normali Regie;

4° di un Regio ispettore scolastico nominato dal ministro;

5° di un direttore didattico e di due insegnanti elementari che abbiano almeno dieci anni di servizio, eletti rispettivamente dai direttori e dagli insegnanti elementari.

Il ministro nomina fra i tre membri del Consiglio superiore, il presidente della Sezione.

Il presidente e i membri della Sezione durano in carica un quadriennio; sono riconfermabili o rieleggibili.

I membri della Sezione di cui al n. 1 decadono dall'ufficio quando cessino di far parte del Consiglio superiore della istruzione.

Il voto del presidente prevale in caso di parità.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 77.

La Sezione dà parere sulle questioni concernenti i programmi e l'indirizzo pedagogico della scuola primaria e popolare, dei giardini d'infanzia e delle altre istituzioni, che abbiano per fine l'istruzione elementare e sub-elementare, e sui ricorsi relativi ai libri di testo.

Il parere della Sezione può essere richiesto sui progetti di leggi o di regolamenti, che riflettano l'ordinamento dell'istruzione elementare e popolare.

(Approvato).

Dell'art. 78 l'Ufficio centrale propone la soppressione.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. L'art. 78, per un errore di stampa, figura soppresso per intero, mentre la soppressione si riferisce soltanto al primo comma, e restano fermi gli altri.

PRESIDENTE. Allora l'art. 78 sarebbe il seguente:

Art 78.

Sono istituiti 10 posti di ispettori centrali per invigilare l'andamento didattico della scuola e coordinare il lavoro del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.

Sei posti di ispettore centrale saranno conferiti in seguito a concorso per titoli ed esame tra gli ispettori scolastici, che abbiano almeno un triennio effettivo di servizio, e quattro a scelta del ministro fra i funzionari dell'Amministrazione dell'istruzione o tra persone, che abbiano particolare conoscenza della scuola elementare.

Al concorso saranno ammesse anche le ispettrici, ma per uno solo dei sei posti.

(Approvato).

Art. 79.

Il numero degli ispettori scolastici sarà gradatamente aumentato in un triennio dall'entrata in vigore della presente legge secondo i bisogni dell'Amministrazione, e non potrà superare il numero di 400.

L'ampliamento del ruolo degli ispettori sarà fatto per un terzo in ciascun anno con tre distinti concorsi.

La formazione di nuove circoscrizioni sarà approvata annualmente per decreto Reale sulle

proposte dei Consigli scolastici, tenuto conto dei maggiori bisogni delle singole regioni.

Il ruolo degli ispettori e degli stipendi sarà formato in conformità della tabella A annessa alla presente legge.

Per le promozioni degli ispettori al grado di primi ispettori si seguiranno le norme stabilite dall'art. del testo unico approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, per le promozioni al grado di segretario.

Sono tuttavia ammessi all'esame di concorso per merito pei posti disponibili per l'ampliamento del ruolo dopo il primo e secondo concorso tutti gli ispettori che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio come ispettori.

MORANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Pregho l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di considerare che con questo articolo si obbligherebbero a fare un esame dei vecchi ispettori (che arrivavano finora a quattromila lire di stipendio nella loro carriera), esame che è poco opportuno all'età in cui si trovano. Se si dice: « vogliamo accrescere lo stipendio da quattromila a quattromila e cinquecento », allora comprendo l'esame, ma quelli che presentemente arrivavano a quattromila lire, dopo una lunga carriera, direi che si doverebbero lasciare in pace.

Tutti sanno che cosa significhi fare un esame in età più che matura, in confronto di giovani usciti da poco dagli studi; mentre poi la pratica nell'esercizio dei propri doveri, è qualche cosa di più della dottrina, in certi casi.

Desidererei dunque che l'onorevole ministro mi volesse dare una risposta soddisfacente a questo riguardo.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Questo articolo è una riproduzione di un corrispondente articolo della legge sullo stato giuridico degli impiegati, la quale non mi sembra opportuno mutare in questa sede.

Questa disposizione tende ad elevare ai posti più alti il personale pienamente capace di esercitare le funzioni che gli sono affidate. Una

promozione per semplice anzianità potrebbe essere di danno dell'amministrazione scolastica.

La questione fu dibattuta anche alla Camera dei deputati, e la Camera stessa, dove erano validi difensori degli ispettori anziani, dovette riconoscere che la disposizione della legge era di vantaggio alla scuola, se non a tutte le persone. Prego perciò l'onorevole senatore di non insistere.

MORANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Non sono in vero interamente convinto delle ragioni esposte dall'onorevole ministro. Ma non voglio turbare una legge generale, come è quella sullo stato giuridico degli impiegati, e non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 79 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 80.

Nei comuni che hanno la scuola amministrata dal Consiglio scolastico provinciale è soppressa la direzione didattica.

Sono istituiti 1000 circoli d'ispezione, che avranno normalmente per base la circoscrizione mandamentale.

Le circoscrizioni mandamentali, sotto la diretta dipendenza del Regio ispettore scolastico sono rette da vice-ispettori nominati in seguito a concorso per titoli ed esame fra i maestri forniti del diploma di direzione didattica e secondo le norme, che saranno stabilite dal regolamento.

I vice-ispettori sono iscritti in apposito ruolo, diviso in tre classi in pari numero, in conformità della tabella *A-bis* annessa alla presente legge.

Le promozioni alle classi superiori si faranno metà per anzianità congiunta a lodevole servizio e metà per merito.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ho domandato la parola unicamente per proporre che al 4° comma di questo articolo vengano soppresse le parole « in pari numero ».

Le ragioni che consigliano questa soppres-

sione sono così evidenti, che non è neppure necessario di esporle.

Infatti queste parole non si accordano colla tabella alla quale l'articolo si riferisce.

MAZZONI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale, che voleva fare appunto la stessa proposta dell'on. senatore Frascara, è ben lieto di esserne stato autorevolmente preceduto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Frascara ha proposto e l'Ufficio centrale ha accettato, che nel comma 4° di questo articolo siano soppresse le parole « in pari numero ».

Domando all'on. ministro della pubblica istruzione se accetta questa soppressione.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare la soppressione proposta dall'on. senatore Frascara.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 80 con la soppressione delle parole « in pari numero » del penultimo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 81.

Per la prima formazione del ruolo dei vice-ispettori, i direttori didattici effettivi forniti di regolare abilitazione e nominati regolarmente prima del 31 dicembre 1910 che siano in servizio di comuni soggetti all'amministrazione del Consiglio provinciale scolastico, saranno iscritti nel ruolo dei vice-ispettori, senza esame e sulla base dello stipendio goduto come direttori.

I direttori, che godono uno stipendio superiore a quello della prima classe dei vice-ispettori, conserveranno la differenza *ad personam*.

I direttori didattici con insegnamento nominati prima del 31 dicembre 1910 nei comuni le cui scuole sono amministrate dal Consiglio scolastico sono conservati nella loro condizione attuale e con gli assegni ad essi corrisposti sui bilanci comunali per l'esercizio 1910, sempre quando siano muniti del titolo di abilitazione

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1911

alla direzione didattica ed abbiano esercitato il loro ufficio lodevolmente a giudizio del Consiglio scolastico provinciale.

Questi direttori saranno alla immediata dipendenza degli ispettori o dei vice-ispettori scolastici.

FRASCARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRASCARA. Sarò brevissimo.

Voglio dire soltanto poche parole in favore dei direttori didattici con insegnamento, perchè mi sembra siano un po' maltrattati dalle disposizioni di questo articolo.

Vedo che l'onorevole ministro dissente, ad ogni modo voglio sperare che si convincerà della necessità di usare un po' di riguardo a questi insegnanti, che, a parer mio, lo meritano.

Io proporrei che nel terzo comma, dopo le parole « Consiglio scolastico », si aggiungessero queste altre: « verranno ammessi ad un concorso per soli titoli per una parte dei posti di vice-ispettore, e qualora non possano o non vogliano occupare tali posti, saranno conservati nella loro condizione attuale », ecc.

Con questa aggiunta io vorrei aprire la strada ai direttori didattici, i quali hanno esercitato il loro ufficio altrettanto lodevolmente quanto i direttori didattici effettivi, ed ai quali non si può far colpa di aver mantenuto, oltre la direzione della scuola, anche l'insegnamento, aprire la strada, dico, per poter diventare vice-ispettori.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'on. ministro sopra i direttori didattici ai quali sia stato fatto dai comuni, per ispeciale disposizione, un trattamento vantaggioso rispetto agli aumenti sessennali. In che condizione verranno essi a trovarsi per effetto di questa legge?

Confido di aver l'assicurazione dell'on. ministro che essi non perderanno i diritti così acquisiti.

LUCCHINI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI GIOVANNI. Questo articolo parmi, secondo anche alcune sollecitazioni che ho ricevuto, che crei una condizione favorevole ad alcuni maestri e sfavorevole ad altri in questo senso, che nella formazione del primo ruolo

dei vice-ispettori, soltanto quelli soggetti all'amministrazione del Consiglio provinciale scolastico abbiano diritto di farne parte. Coloro invece che appartengono a comuni che hanno la propria autonomia in materia scolastica, e che pur hanno dato il loro esame ed ottenuto il decreto di abilitazione, vengono eliminati.

Domanderei all'onorevole ministro se esista questa disuguaglianza di trattamento e se ci siano ragioni speciali, per cui si sia dovuto fatalmente fare in questo modo.

Sarò molto grato all'onorevole ministro se, nella sua cortesia, mi favorirà una risposta in proposito, anche per potermi giustificare presso questi maestri che mi hanno sollecitato.

MORANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Volevo anch'io fare la stessa proposta che ha fatto l'onor. Lucchini.

Dopo quanto egli ha detto, io non aggiungerò altro; se però l'onorevole ministro desidera avere l'emendamento scritto, io l'ho qui pronto.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Questa parte della legge è stata molto commentata e gli onorevoli senatori Frascara, Mazzoni, Lucchini Giovanni e Morandi hanno portato qui le osservazioni e i desiderii della classe dei direttori. Rispondo ora a ciascuno di essi.

Il senatore Frascara domanda che i concorsi per vice-ispettori e per ispettori siano fatti per soli titoli.

Posso assicurarlo che non sarebbe possibile fare una scelta basandosi solamente sopra i titoli; è proprio necessario che vi sia una prova di esame; prendo però formale impegno di ridurre questa prova di esame ad una semplicità affatto nuova. Essa si ridurrà ad un componimento scritto sopra un argomento scolastico; ma questo lavoro, credano, è necessario per poter fare un confronto tra i vari concorrenti. Non sarà un esame di dottrina e di erudizione, come in gran parte è quello per gli ispettori scolastici attuali.

L'onorevole senatore Mazzoni domanda se siano conservati i diritti acquisiti e gli aumenti sessennali concessi dai comuni. Evidentemente

questa legge non vuole togliere ai maestri e ai direttori alcun diritto acquisito anteriormente alla presente legge; vuole anzi migliorare le loro condizioni. Può quindi l'onorevole senatore Mazzoni stare perfettamente tranquillo a questo proposito, perchè tale è lo spirito e la lettera della legge.

L'onor. Lucchini richiama l'attenzione sopra il diverso trattamento che avranno i direttori dei comuni soggetti all'amministrazione provinciale e i direttori che a questa amministrazione non siano soggetti, vale a dire quelli che si trovano in capoluoghi di circondario o di provincia. Questa è una fatalità, come ha già preveduto l'onor. Lucchini. I direttori dei comuni soggetti all'amministrazione del Consiglio scolastico saranno a nostro carico, e quindi li dobbiamo collocare. Ma i direttori di circondario o di capoluogo di provincia, non appartenendo alla nuova amministrazione, restano al servizio degli enti da cui erano stati nominati. Avranno però anch'essi i benefici contemplati da questa legge. Ove vogliano diventare vice-ispettori o ispettori, potranno presentarsi al concorso e il lodevole servizio da essi prestato sarà tenuto in particolare pregio, perchè io intendo che nella scelta del personale ispettivo si tenga soprattutto in considerazione il valore e lo zelo dimostrato nell'esercizio dell'ufficio.

L'on. senatore Morandi domandava, mi pare, la stessa cosa del senatore Lucchini. A lui debbo dire una parola di più, per rispondere alle sue meditate osservazioni. Ella capisce, onorevole Morandi, che qui ci sono anche considerazioni di ordine finanziario. Vi sono limiti stabiliti dalla legge: la legge viene a dividere i comuni in due categorie, comuni che sono amministrati dai Consigli provinciali scolastici, e quindi vengono ad esser posti sotto la dipendenza d'istituti statali, e comuni i quali conservano un'amministrazione autonoma. Noi non possiamo estendere i benefici che possiamo dare ai direttori dipendenti dalla nostra amministrazione a quelli che rimangono in servizio dei comuni autonomi. È evidente questo; ma un vantaggio indiretto, come già ho avvertito, lo avranno, perchè essi pure potranno concorrere a questi nuovi posti e far valere i loro titoli; ma che siano assunti *sic et simpliciter*, come ella, onorevole senatore, propo-

rebbe, non è possibile. Sarebbe turbato il piano finanziario della legge.

LUCCHINI GIOVANNI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI GIOVANNI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e lo ringrazio della sua benevola risposta.

MORANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Le ragioni, come ha detto l'onorevole ministro, sono quasi fatali; ma può parere strano che si sia dovuto ricorrere a un espediente così poco uguale per tutti. Accade questo (perchè il Senato abbia un concetto esatto della cosa): verranno assunti automaticamente per vice-ispettori coloro che si trovano direttori didattici in capoluoghi di mandamento, e non quelli che si trovano nei capoluoghi di circondario e di provincia, e che, è da supporre, siano arrivati al posto con maggiori titoli. Tuttavia non bisogna maravigliarsene troppo: sono necessità volute anche da buone ragioni.

Io proponevo nel mio emendamento (e il ministro conosceva già il desiderio di questi direttori didattici di capoluoghi di provincia e di circondario) di nominarli vice-ispettori, se ne facciano domanda. Ma l'onor. ministro dice di non potere accettar la proposta. Potrebbe almeno tener conto di tali domande, se il numero dei vice-ispettori non fosse sufficiente; tanto più che parecchi direttori, oggi in capoluoghi di mandamento, può darsi che trovino altri collocamenti, da ora alla promulgazione della legge ed alla sua effettuazione. Dunque non chiuda l'onor. ministro interamente la porta al desiderio di quegli altri direttori, se si può fare; se no, lasciamo correre l'articolo così com'è.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ringrazio l'onorevole ministro della cortese spiegazione che ha voluto farmi.

Speravo che egli avrebbe accettato il mio emendamento, ma, prendendo atto delle precise dichiarazioni fatte da lui intorno ai limiti, entro i quali avranno luogo le prove di esame, non insisto.

PRESIDENTE. Dunque essendo state ritirate le varie proposte, se nessun altro domanda di

parlare, pongo ai voti l'art. 81 come è nel disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 82.

In ogni capoluogo di provincia, alla dipendenza dei Regi provveditori agli studi è istituito un ufficio scolastico, composto normalmente di un funzionario della carriera amministrativa, di un funzionario della carriera di ragioneria e di due impiegati d'ordine.

Pei posti d'impiegato d'ordine nell'ufficio scolastico si darà, a parità di ogni altra condizione, la preferenza agli impiegati d'ordine negli istituti dell'istruzione secondaria.

Sarà addetto all'ufficio scolastico un ispettore scolastico, e nelle provincie ove ne sia dal ministro riconosciuto il bisogno, anche un vice-ispettore.

I Regi provveditori agli studi e i predetti funzionari amministrativi, di ragioneria e d'ordine, costituiranno il ruolo dell'Amministrazione provinciale in conformità della tabella B, annessa alla presente legge.

Ai ruoli dell'Amministrazione centrale saranno apportate le modificazioni stabilite nella tabella C, annessa alla legge.

Il ministro ha facoltà di scegliere i titolari ai posti di nuova creazione anche fra i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato.

In ciascuna categoria l'eguaglianza di stipendi costituisce l'eguaglianza di grado e di classe fra gl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale in conformità della tabella D, annessa alla presente legge.

Ai trasferimenti degl'impiegati dall'una all'altra Amministrazione si provvede con decreto Reale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dai senatori Camerano e Foà.

Ha la facoltà di parlare il senatore Camerano per svolgere il suo emendamento.

CAMERANO. A nome anche del senatore Foà, propongo la seguente aggiunta a questo articolo 82:

« Per occupare i posti di 1° segretario nell'Amministrazione centrale che sono vacanti, e quelli che risulteranno vacanti per la prima

applicazione della tabella C annessa alla presente legge, sarà indetto un esame di idoneità in conformità dell'art. 5 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, al quale saranno ammessi i segretari dell'amministrazione stessa che abbiano compiuto i cinque anni di servizio ».

Questa aggiunta ha carattere di disposizione transitoria e soltanto per la prima applicazione del personale che deve essere compreso nella tabella C.

La sua ragione si può anche riconoscere nelle condizioni speciali in cui si trova il Ministero della pubblica istruzione verso i suoi funzionari in seguito alla epurazione. La concessione si riduce a facilitare l'ammissione al concorso ad una serie di funzionari riconosciuti eccellenti dalla stessa Commissione d'inchiesta, e che non potrebbero adire al concorso mancando loro qualche mese di servizio.

È una disposizione che riuscirà utile al buon funzionamento del Ministero della istruzione pubblica, e che ha carattere di equità verso una serie di buoni impiegati.

Per queste ragioni, il senatore Foà ed io raccomandiamo vivamente questa aggiunta.

MORANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Nell'ultimo comma di questo articolo, si prescrive che i trasferimenti di impiegati dell'amministrazione, siano fatti per decreto Reale. In una legge del 1900, fu prescritto che il trasferimento degl'insegnanti medi fosse fatto per decreto ministeriale, perchè si trovò che il provveditore stesso è trasferito per decreto ministeriale.

Dunque se dal 1900 ad oggi non è avvenuto nessun cambiamento in questa disposizione, parrebbe inopportuno che oggi si prescrivesse che impiegati inferiori debbano essere trasferiti per decreto Reale, mentre provveditori e insegnanti di scuole medie si trasferiscono per decreto ministeriale.

Io spero che il ministro vorrà darmi la ragione di questa differenza.

MAZZONI, segretario dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, segretario dell'Ufficio centrale. Me ne richiamo al cuore del ministro, che certo è benevolo ai suoi dipendenti, in favore di alcuni altri impiegati subalterni, oltre quegli impie-

gati d'ordine negli istituti dell'istruzione secondaria pei quali si è giustamente trovata ora la possibilità di migliorarne la condizione. Intendo accennare agli amanuensi del ruolo *monumenti e scavi*, che potrebbero essere aggiunti anch'essi alla designazione del comma secondo. Il ministro sa meglio di ogni altro in quali tristi condizioni si trovino costoro, e come, col l'emendamento che io propongo, potrebbero conseguire una condizione un po' meno disagiata, senza alcun danno altrui e con vantaggio del servizio.

Un'altra cosa rammento al ministro, ed è la raccomandazione che gli feci quando si discusse la legge intorno ai provvedimenti pel riordinamento del Ministero dell'istruzione pubblica. Allora il ministro porse benevola attenzione alle mie parole di raccomandazione in favore di alcuni impiegati del Ministero. Vi sarebbe ora la maniera di collocarli nell'amministrazione provinciale, se al comma sesto si facesse, come io proporrei, questa aggiunta: « Entreranno come impiegati di ruolo nell'amministrazione provinciale, gli impiegati di classe transitoria assunti in servizio prima della legge sullo stato giuridico dei funzionari civili ».

Vi sono precedenti legislativi autorevoli; e si tratta di pochissime persone, che hanno già sperimentata la loro valentia in concorsi, e che potrebbero utilmente passare all'amministrazione provinciale, togliendo dal Ministero dell'istruzione la classe transitoria, per lasciarvi il posto ad altri impiegati.

Ed una terza cosa vorrei osservare. Nella parte dove si richiama la tabella C non è stato forse abbastanza considerato che il Ministero dell'istruzione conta oggi 29 sezioni, mentre sono 23 soltanto i capi-sezione. Bisognerebbe, credo, provvedere fin da ora in qualche modo; altrimenti il ministro si troverà nella necessità di sopprimere sei sezioni; mentre non è dubbio che egli deve riconoscere che è molto grave sopprimere delle sezioni proprio quando i servizi del Ministero vanno sempre crescendo, e si accrescono di tanto anche per questa legge medesima.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Comincerò dal rispondere al senatore Mazzoni,

il quale ha presentato tre domande molto delicate, e sulle quali io non avevo alcuna informazione. Non ho potuto quindi approfondire la materia. Da questo il senatore Mazzoni comprende già quale possa essere la mia risposta. Le tabelle non si possono modificare lì per lì. Quanto alla questione degli amanuensi, prometto di tenerla in considerazione, senza però che sia pregiudicata nell'attuale disegno di legge. Si vedrà qual conto se ne potrà tenere nel graduare i titoli pel concorso. Degli impiegati transitori non è più il caso di parlare, giacché ormai sono passati quasi tutti nei posti di ruolo proprio in questi giorni. Le sezioni, secondo me e secondo anche il mio collega del tesoro, non rappresentano un organo assolutamente necessario nei Ministeri; le divisioni sì, come pure le direzioni generali. Non potrei quindi indurmi ad aumentare lì per lì le sezioni o i capi sezione.

Passo all'onorevole senatore Morandi. È da por mente, onorevole Morandi, a questo: il trasferimento deve essere fatto per decreto Reale, perchè si tratta di far cambiare amministrazione ad un impiegato. Per esempio, un capo sezione del tesoro non potrebbe essere trasferito alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, senza un decreto Reale.

MORANDI È necessario dirlo per legge?

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Sì, perchè altrimenti non si potrebbe fare. La legge sullo stato giuridico vieta i passaggi da un Ministero all'altro. Non si può invocare il fatto del provveditore trasferito dalla provincia al centro, perchè qui si tratta sempre di una stessa amministrazione.

L'onorevole Camerano propone un'aggiunta che è importante. Da principio fui piuttosto ostile, ma, studiata la questione, debbo riconoscere che si tratta di un atto di equità e che è nell'interesse dell'amministrazione. Un gruppo di segretari non possono sostenere l'esame di idoneità all'ufficio di primo segretario, perchè non hanno gli otto anni prescritti dalla legge, mentre al Ministero ci sono i posti vuoti. È interesse dell'amministrazione ammettere che questi possano anticipare la prova.

Accetto quindi la proposta.

CAMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO. Ho chiesto di parlare solo per ringraziare l'on. ministro dell'accoglimento della proposta da me fatta.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dai senatori Camerano e Foà ed accettato dall'onor. ministro.

Esso è del tenore seguente:

Dopo l'ultimo capoverso aggiungere:

« Per occupare i posti di primo segretario nell'Amministrazione centrale che sono vacanti e quelli che risulteranno vacanti per la prima applicazione della tabella C annessa alla presente legge, sarà indetto un esame di idoneità in conformità dell'art. 5 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, al quale saranno ammessi i segretari dell'Amministrazione stessa che abbiano compiuto i cinque anni di servizio ».

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 82 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene l'art. 82-bis concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo. Nè do lettura.

Art. 82 bis.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, il ministro dell'istruzione ha facoltà di collocare a riposo d'ufficio i provveditori agli studi, che abbiano acquistato il diritto alla pensione e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione non siano ritenuti idonei all'ufficio di provveditore.

I provveditori i quali provengono dall'insegnamento medio, potranno, su domanda o d'ufficio essere trasferiti, su parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli degli insegnanti medi e dei capi istituto, dai quali provengono, conservando *ad personam* la differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti e quello del nuovo ufficio.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Questo articolo 82-bis è stato concordato nella seduta tenuta ieri. Esso è stato ispirato

dal discorso del senatore Dallolio e di altri senatori.

È necessario, perchè questa legge possa essere applicata fruttuosamente, che il provveditore risponda all'altezza della sua missione. Attualmente, è inutile nascondere, vi sono alcuni provveditori, pochi, che non sarebbero forse capaci di dirigere un istituto nuovo come quello che noi veniamo creando. Sono persone di molto valore, rispettabili, cresciute in mezzo ai classici latini e greci, dedite agli studi letterari, e che quindi non hanno una grande attitudine ad occuparsi delle questioni amministrative di cui si parla in questa legge.

Che cosa propone l'Ufficio centrale d'accordo col ministro? Che i provveditori, che abbiano diritto alla pensione e non siano ritenuti idonei a tenere efficacemente il loro ufficio, siano collocati a riposo, con tutte le garanzie fissate dalla legge sullo stato giuridico, ossia mediante il parere del Consiglio di amministrazione. Coll'articolo stesso si propone ancora che questi provveditori possano essere restituiti all'ufficio di capi di istituto o di professori di scuole medie, su proposta dello stesso Consiglio di amministrazione, per decreto del ministro. Io conosco provveditori, i quali dichiarano di trovarsi a disagio in un ufficio amministrativo e sono venuti a chiedermi di ritornare all'insegnamento o alla direzione del liceo cui erano preposti prima. Non avevano idea affatto di quel che fosse un ufficio di provveditore. Ed ora, con la nuova legge, le difficoltà, per parte di questi provveditori, cresceranno. Affinchè quest'articolo risponda al concetto che lo informa, bisogna che il capo dell'amministrazione provinciale scolastica, che sostituisce l'attuale prefetto, abbia l'autorità e la forza del prefetto, affinchè tutta l'amministrazione proceda regolarmente ed energicamente. Ed è nell'interesse dello Stato che ogni persona eserciti le funzioni cui è preparato o si sente preparato.

Raccomando quindi, a nome anche dell'Ufficio centrale, all'approvazione del Senato questo articolo che risponde alla necessità del momento.

Questa facoltà la chiediamo per un anno solo, ossia per l'anno in cui si dovrà procedere alla prima applicazione della legge. Prometto che di questa facoltà il ministro farà uso colla dovuta discrezione.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Sono sicuro che l'onorevole ministro, da quel valentuomo che è, userà, come ci ha detto, di questa facoltà con la massima discretezza e col massimo senno; e, per conto mio, non posso non approvare, dunque, pienamente ciò che egli propone d'accordo con l'Ufficio centrale. Soltanto richiamo la sua attenzione sulle parole, forse non troppo chiare, che indicano la possibilità di rimandare alcuni provveditori ai ruoli degli istituti, donde provennero, all'ufficio di provveditore.

S'intende dire, per esempio, che chi era insegnante dovrà necessariamente tornare a essere insegnante, delle scuole normali, dei ginnasi, dei licei, degli istituti tecnici, secondo la sua personale provenienza? Qui ci vedrei, lo confesso, vari pericoli, tanto per le persone colpite, quanto anche pel buon andamento disciplinare e didattico. Infatti, se uno non è adatto a far da provveditore, con la nuova importanza assunta da tale ufficio, potrebbe essere rimandato a insegnare sotto un preside qualsiasi, che già gli sarebbe stato sottoposto, e che nemmeno si sa se pure sia per valere più dell'insegnante decaduto dal provveditorato.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Significa che torneranno presidi se erano presidi, insegnanti se erano insegnanti.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Dunque se il Consiglio di amministrazione crederà che per la nuova legge questi funzionari non possano più stare al posto di provveditore, saranno rimandati agli istituti da cui provennero; e se erano semplici insegnanti non saranno fatti nemmeno presidi, quando pure abbiano competenza e autorità per le presidenze?

Stimo che sarebbe opportuno trovare la maniera di dire che costoro potranno essere nominati presidi, su proposta del Consiglio di amministrazione, quando si creda che non siano più adatti al posto di provveditori, in seguito all'importanza che questo ufficio assume per la nuova legge. Altrimenti, lo ripeto, un provveditore potrebbe tornare a insegnare, da vecchio e esautorato, sotto chi forse poco prima era sottoposto a lui, provveditore. Mi sembra conveniente lasciare aperta la strada perchè

degli ex-provveditori il ministro si valga, anche per l'importanza dell'ufficio che essi hanno rivestito fino ad oggi, secondo le loro attitudini e le personali qualità, senza impegnarsi a rimandarli nel ruolo preciso cui appartenevano, quando ottennero la nomina a provveditore.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Io non posso che approvare la disposizione di legge proposta dall'onor. ministro. Questo provvedimento accresce di molto la sua responsabilità, ma accrescerà anche le sue benemeritenze verso la scuola popolare.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Ecco la formula definitiva che l'Ufficio centrale propone per il secondo comma di questo articolo 82-bis: « I provveditori che provengono dall'insegnamento medio potranno su domanda o d'ufficio essere trasferiti, su parere del Consiglio d'amministrazione, nei ruoli degli insegnanti, direttori o presidi e dei capi istituto delle scuole medie dai quali provengono, conservando *ad personam* la differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti e quello del nuovo ufficio ».

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro se accetta la formula proposta dall'Ufficio centrale per il secondo comma dell'art. 82-bis.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Non ho nessuna difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 82-bis colle modificazioni proposte dall'Ufficio centrale ed accettate dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge, sarà rinviato a domani.

Presentazione di relazione.

RATTAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, per le Puglie. Autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1911

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Rattazzi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allo scopo di poter esaurire nella seduta di domani la discussione del disegno di legge per « Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare » e discutere alcuni altri disegni di legge di urgenza, propongo che la seduta di domani, invece che alle ore 15, cominci alle ore 14.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così si intenderà stabilito.

TORRIGIANI LUIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Dovendo l'Ufficio centrale che esamina il disegno di legge per « Provvedimenti sull'istruzione elementare e popolare » riunirsi alle ore 14 di domani, per accordarsi con l'onorevole ministro della pubblica istruzione e con quello della guerra sugli articoli rimasti in sospeso, io prego l'illustre signor Presidente, di voler far precedere nella seduta di domani al seguito della discussione del disegno di legge sull'istruzione, la discussione di quegli altri disegni di legge di urgenza, di cui ha testè parlato. Così sarà possibile all'Ufficio centrale di prendere i necessari accordi con il Governo.

PRESIDENTE. Terrò conto della fatta raccomandazione.

Dunque domani seduta pubblica alle ore 14 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare (N. 378).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga a tutto il mese di maggio 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 538);

Approvazione della convenzione stipulata il 24 novembre 1910, fra il Governo ed i rappresentanti delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Padova, Rovigo, Son-

drio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo Sociale » delle provincie Lombardo-Venete (N. 514);

Costruzione dell'edificio a sede della Regia Stazione enologica sperimentale di Asti (N. 513);

Per una variazione da apportarsi alla legge n. 111 del 24 marzo 1907, che approva fra l'altro l'impianto delle stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari (N. 515);

Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali (N. 509);

Modificazioni al ruolo organico del personale del Fondo per il culto (N. 418);

Modificazioni al ruolo del personale degli Economati generali dei benefici vacanti (Numero 419);

Modificazioni al ruolo organico ed all'ordinamento del personale dell'amministrazione del Lotto addetto ai servizi di verificaione, di magazzini e d'ordine (N. 420);

Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni governative (N. 462);

Modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale (N. 490);

Modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla posizione ausiliaria e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 486);

Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, n. 57, relativamente ai diritti di stabilità e al licenziamento dei veterinari municipali (N. 184-C);

Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna) (N. 479);

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 1-bis);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 19.15).

Licenziato per la stampa il 19 aprile 1911 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.